

250.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.
Missioni	13945
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	13946
Disegni di legge:	
(Annunzio)	13945, 13962, 13977
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	13945
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (1925)	13949
PRESIDENTE	13949, 13954, 13955
ANSELMI TINA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	13950, 13954, 13955
BAGHINO	13954, 13955
MAROLI FIORENZO, <i>Relatore</i>	13949, 13954, 13955
NOBERASCO	13954
PALOMBY ADRIANA	13953, 13954, 13956
TESINI ARISTIDE	13955
VECCHIARELLI	13953, 13954

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali (1929)	13956
PRESIDENTE	13956
ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	13956, 13957
BAGHINO	13956
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	13956
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306 (1979)	13957
PRESIDENTE	13957
BAGHINO	13957
ZURCH, <i>Relatore</i>	13957
ZURLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	13957

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1978

PAG.	PAG.	
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante (<i>approvato dal Senato</i>) (2009);		
TESINI ARISTIDE ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante (1830)	13958	
PRESIDENTE	13958	
CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	13959 13961	
CITARISTI	13959	
GRASSUCCI	13960	
TESINI ARISTIDE, <i>Relatore</i>	13958, 13960	
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra. Modificazioni di alcune aliquote dell'imposta sugli spettacoli (<i>approvato dal Senato</i>) (2010);		
Senatori SARTI e SEGNANA: Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico (<i>approvata dal Senato</i>) (1669);		
BAMBI ed altri: Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione del 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne (868);		
	BAMBI ed altri: Proroga al 31 dicembre 1978 della riduzione del sei per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne (1826)	13962
	PRESIDENTE	13962, 13970, 13972
	GIURA LONGO	13970, 13971
	GOTTARDO, <i>Relatore</i>	13962, 13968 13969, 13970, 13971
	POCHETTI	13971
	RUBBI EMILIO	13971
	SANTAGATI	13964, 13971
	SANTALCO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	13964, 13969, 13970, 13972
	USELLINI	13969, 13970, 13972
	Proposte di legge:	
	(Annunzio)	13961, 13977
	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	13945
	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	13945
	Interrogazioni (Annunzio)	13977
	Per la stampa e la distribuzione della relazione conclusiva di una Commissione parlamentare di inchiesta:	
	PRESIDENTE	13977
	DEL CASTILLO	13977
	Votazione segreta di disegni di legge	13972
	Sui lavori della Camera:	
	PRESIDENTE	13977
	Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo	13977

La seduta comincia alle 11.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 gennaio 1978.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Accame, Angelini, Bandiera, Caruso, Cerra, Garbi, Matrone, Meucci, Milani Eliseo, Stegagnini, Terranova, Tesi e Venegoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Norme per la disciplina dell'elettorato attivo, la tenuta e la revisione dell'anagrafe elettorale » (2019).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POSTAL ed altri; DE CARNERI ed altri; RIZ: « Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento » (testo unificato già approvato in prima deliberazione dalla Camera e modificato dal Senato) (221-679-1426-B) (con parere della VIII Commissione);

MANCINI VINCENZO ed altri: « Determinazione dei trattamenti economici e di quiescenza dei presidenti degli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 » (1956) (con parere della V e della XIII Commissione);

II Commissione (Interni):

PICCHIONI ed altri: « Disciplina delle attività musicali » (1849) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

ANIASI ed altri: « Costituzione del Comitato nazionale dello sport » (1900) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

III Commissione (Esteri):

« Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione » (931) (con parere della V e della VII Commissione);

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973 » (1868) (con parere della V e della X Commissione);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dallo inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 » (1938) (con parere della II, della V e della IX Commissione);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971 » (approvato dal Senato) (1967) (con parere della X e della XII Commissione);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, firmato a Madrid il 19 feb-

braio 1974 » (approvato dal Senato) (1968) (con parere della X e della XII Commissione);

BERLINGUER ENRICO ed altri: « Riforma dei Comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati » (1988) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

COLUCCI ed altri: « Emissione di un biglietto di Stato da lire 300 » (1935);

VII Commissione (Difesa):

SOBRERO ed altri: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (1961) (con parere della I e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

LONGO PIETRO: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della scuola collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1975 » (1904) (con parere della I e della V Commissione);

PERRONE e MANNINO: « Estensione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, agli ex combattenti ed assimilati cessati dal servizio anteriormente al 1° settembre 1973 » (1939) (con parere della I e della V Commissione);

REGGIANI ed altri: « Contributo dello Stato al centro internazionale ricerche " Pio Manzù " con sede in Verucchio » (1952) (con parere della V Commissione);

BARDOTTI ed altri: « Ruolo degli ispettori tecnici della pubblica istruzione » (1965) (con parere della I e della V Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

CARLOTTO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale

pubblica, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni » (1959) (con parere della I, della IV e della VI Commissione);

X Commissione (Trasporti):

ANIASI ed altri: « Norme per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture da piazza » (1943) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

MANCINI VINCENZO ed altri: « Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali » (1954) (con parere della I e della V Commissione);

MANCINI VINCENZO ed altri: « Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla attività ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (1957) (con parere della I Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

FRASCA ed altri: « Studio e controllo della alimentazione animale » (1947) (con parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alla sottoindicata Commissione in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

« Modifica degli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernenti le commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di vigile e di capo squadra del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (1978) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Senatori INNOCENTI ed altri: « Trattenimento in servizio oltre i limiti di età di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*approvato dal Senato*) (2006) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 2006:

GIULIARI ed altri: « Trattenimento in servizio oltre i limiti di età di talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1707).

Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

III Commissione (Esteri):

« Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari » (1791) (*con parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Adeguamento del contributo annuo a favore del Comitato consultivo internazionale di cotone (ICAC) » (1867) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del movimento europeo » (*approvato dal Senato*) (1999) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

IV Commissione (Giustizia):

Senatore ROMAGNOLI CARETONI TULLIA: « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore » (*approvato dal Senato*) (1942) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

V Commissione (Bilancio):

« Concessione alla regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1977-1981 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 » (*approvato dal Senato*) (1964) (*con parere della I e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 1964:

LOMBARDO ANTONINO ed altri: « Determinazione della misura del contributo a favore della regione siciliana a norma dell'articolo 38 dello Statuto e concessione del contributo per il quinquennio 1977-1981 » (1390).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1978

Ricordo infine di aver proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (1991) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'amministrazione finanziaria dello Stato » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (1992) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

« Statizzazione dell'istituto musicale di Trento » (1886) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale non docente statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche » (1889) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre

1967, n. 1501 » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (1975) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

« Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi » (1941) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio » (approvato dal Senato) (2007) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

Senatori ABBADESSA ed altri; DE GIUSEPPE ed altri: « Concessione di un contributo annuo al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima » (testo unificato approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1973) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Senatori FEDERICI ed altri: « Modifiche della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1976) (con parere della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea » (approvato dal Senato) (2005) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIV Commissione (Sanità):

« Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: Istituzione dei consultori familiari » (1914) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (1925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

MAROLI FIORENZO, *Relatore*. Signor Presidente, nel ringraziare gli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito, ritengo opportuno rispondere brevemente ad alcune obiezioni sollevate.

All'onorevole Adriana Palomby desidero precisare che il ricorso ad un intervento legislativo si è reso necessario per meglio definire il principio del contratto di lavoro a tempo determinato, non diversamente da quanto la stessa magistratura ha riconosciuto, in base alla legge n. 230 del 1962.

PALOMBY ADRIANA. Per una parte, onorevole relatore! La giurisprudenza è in materia spesso contrastante.

MAROLI FIORENZO, *Relatore*. Per una parte, certo. Sostanzialmente le sentenze non ci consentivano di far riferimento alla legge n. 230, per dar vita ad un tipo di contratto quale quello stabilito nel decreto-legge al nostro esame.

Comprendo le motivazioni relative al problema della occupazione giovanile. In particolare, apprezzo la sua sensibilità, onorevole Palomby, rendendomi conto che ella vive in una città che vanta, in materia, un triste primato. Purtroppo, dobbiamo convenire che la legge per l'occupazione giovanile non può essere riformata a rate, ma necessita invece di una revisione organica; tra i diversi problemi che dovranno essere affrontati - a mio parere - non dovranno mancare il contratto di lavoro a tempo determinato e la richiesta nominativa per le piccole imprese e per le categorie di lavoratori già elencate dallo statuto dei lavoratori. Inoltre, mi auguro che non si trascuri il problema della più tormentata disoccupazione giovanile, quella culturale; non basterà certamente, per la sua soluzione, che si permetta la richiesta nominativa: si tratta anche di procedere ad una riforma del sistema scolastico e di formazione professionale.

Difficilmente un'impresa assumerà laureati o diplomati provenienti dall'elenco speciale dei giovani, affidandosi alla graduatoria stabilita dagli uffici di collocamento. Oggi vediamo che le richieste effettuate dalle imprese in tutte le regioni sono richieste di collocamento ordinario nell'assunzione di giovani, in particolare specializzati, ma anche laureati o diplomati; non si fa riferimento alla legge sull'occupazione giovanile e da qui nascono critiche per l'insuccesso di questa legge. Se si facesse una statistica sull'occupazione giovanile in questi ultimi tempi, si dovrebbero tener presenti le operazioni svolte dalle imprese che hanno preferito ricorrere al collocamento ordinario.

Onorevole Marte Ferrari, il discorso del contratto di lavoro a termine solo per il settore del commercio e del turismo, è limitativo: pur con ottica diversa, lo ha affermato anche l'onorevole Baghino ed altrettanto dicasi per l'onorevole Noberasco. In sostanza, occorre aprire un discorso che sia più completo ed organico, tale da poterlo

inserirli nella riforma della legge per il collocamento ordinario. Personalmente, sono perfettamente d'accordo e non ho mancato di valutare attentamente l'esigenza che in questi giorni mi è stata prospettata, in particolare per i settori collegati al turismo ed allo spettacolo: mi riferisco alle categorie degli spedizionieri e dei servizi in concessione. È fuori dubbio che il riconoscere un diritto all'assunzione a tempo determinato per il settore del commercio e del turismo e non considerare anche questi settori che vi sono strettamente collegati, non risulta in pratica equo. Comunque, per il momento ritengo che non sia possibile anche l'inserimento di queste categorie, in quanto tale inserimento dovrà essere esaminato in un discorso globale.

Come ha giustamente sostenuto l'onorevole Robaldo, avallato dall'onorevole Maria Luigia Buro, il discorso del contratto a termine riguarda tutti i settori produttivi; fa parte dell'esame che le stesse parti sociali del nostro paese stanno conducendo in ordine alla normativa dell'intero rapporto di lavoro che, in Italia, risulta particolarmente rigido, anche in relazione alla realtà di altri paesi europei.

Mobilità del lavoro, contratti a termine, *part-time*, agilità nel collocamento, sono questioni che le imprese europee affrontano con particolare elasticità. L'impresa italiana, che opera in una economia di mercato, non si trova certamente in condizioni di particolare agilità e quindi subisce condizioni non sempre positive. Certo, il passato ci insegna che l'eccessiva liberalizzazione di alcune norme, non opportunamente regolamentate, può favorire abusi nei confronti dei lavoratori; occorrerà operare con saggio equilibrio, ma è fuori dubbio che questi problemi non possono essere ignorati per lungo tempo ed affrontati senza considerare attentamente quanto avviene anche nei paesi con i quali la nostra economia è consistentemente integrata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di urgenza che la Camera è oggi chiamata a convertire in legge è rivolto a disciplinare i contratti di lavoro a tempo determinato

nei settori del commercio e del turismo in particolari periodi dell'anno: quando cioè gli organici aziendali non sono sufficienti a contenere un eccezionale afflusso di clientela.

Sono state già illustrate le linee generali del provvedimento, e pertanto mi limiterò a dar ragione dei motivi di ordine giuridico e socio-economico che lo hanno ispirato, nonché degli effetti pratici che esso è in grado di conseguire.

Il principio che il contratto di lavoro si presume a tempo indeterminato è uno dei capisaldi del nostro ordinamento ed è anche una conquista sociale che, unitamente ad altri principi sanciti dalla vigente legislazione, conforta il lavoratore in ordine alla sicurezza e alla dignità della sua posizione. Purtroppo, e senza comunque che tale principio fosse minimamente scalfito, il legislatore nel 1962 pose delle eccezioni, stabilendo i casi in cui è possibile apporre un termine al contratto di lavoro. Parliamo delle ipotesi previste dalla legge n. 230 del 18 aprile 1962, alla quale si giunse tenendo presente la realtà sociale del mondo del lavoro, che offriva occasioni temporanee di occupazione alle quali non poteva in nessun caso adattarsi il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come abbiamo accennato, con questa legge non fu scalfito il principio della durata indeterminata del rapporto di lavoro, ma fu preso atto di innegabili ipotesi particolari, ben determinate e tassative, di lavori temporanei. Anzi, tale legge, come ogni provvedimento eccezionale, non si pone contro i principi generali, ma li riafferma e li rafforza esemplificando i pochi casi in cui non si possono applicare.

Il provvedimento che oggi esaminiamo è dello stesso tenore della legge n. 230; esso non intende introdurre la possibilità indiscriminata del ricorso a contratti di lavoro a termine; al contrario riafferma il principio che il lavoro, come strumento di dignità sociale e mezzo di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, non può e non deve avere una durata predefinita, se non quando è in relazione ad una occasione temporanea che si esaurisce con l'esecuzione dell'opera o del servizio. Quando però una siffatta occasione si presenta, è compito del legislatore prenderne atto ed è sua preoccupazione regolarla secondo i principi dell'ordinamento, nella maniera il più possibile favorevole al lavoratore. E per l'appunto questa è

stata la nostra preoccupazione: ribadire, cioè, il principio che il contratto di lavoro abbia durata indeterminata e restringere ai minimi termini la nuova possibilità di eccezionale ricorso al contratto a tempo determinato.

Questo abbiamo fatto con il consenso e la partecipazione delle forze sociali del settore, che del resto hanno chiesto questo intervento, al pari di noi consapevoli della necessità di una simile regolamentazione. Riteniamo che debba confortare chi si pone dei dubbi la circostanza che, da un punto di vista concreto, il decreto-legge si è limitato a disciplinare una ipotesi che ha caratteristiche di eccezionalità perfettamente simili a quelle regolate dalla legge n. 230, ma che non fu prevista dal legislatore dell'epoca.

È l'ipotesi, come ormai ampiamente chiarito, del maggior lavoro che le aziende commerciali e le imprese di turismo devono affrontare in alcuni periodi dell'anno, quando cioè si verifica uno straordinario afflusso di clientela che, data la natura stessa di tali attività e gli orari di apertura dei pubblici esercizi, pur essendo prevedibile non è però frazionabile.

Per fronteggiare questo aumento di lavoro, in detti settori, ma solo temporaneamente, si richiede un organico di lavoratori più consistente di quello necessario al funzionamento dell'azienda nella maggior parte dell'anno; non è però pensabile che le aziende possano farsi carico a tempo indeterminato di quei lavoratori in più che sono necessari solo per pochi mesi; esse ne avrebbero infatti oneri e passività certamente non sopportabili.

Perché è stato necessario intervenire con un provvedimento che in sostanza integra le ipotesi legislative del 1962? Come accennato, si tratta di un tipo di lavoro temporaneo che all'epoca non fu considerato. Di conseguenza, quando si presentarono casi rientranti in questa ipotesi, si pensò che ad essi potesse adattarsi la prima delle previsioni legislative, quella cioè che consente l'apposizione di termine al contratto « quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima ». Certamente si tratta dell'ipotesi concettualmente più vicina a quella che si intende disciplinare, ma è anche vero che tra le due vi sono peculiarità diverse, come è stato posto in luce dalla giurisprudenza, che ormai concor-

demente esclude la possibilità di estensione analogica della previsione legislativa all'ipotesi che ora discutiamo. Di questo indirizzo giurisprudenziale prendiamo atto, e su di esso non possiamo che esprimere consenso: la legge disciplina infatti il lavoro stagionale per sua natura, quale in primo luogo quello agricolo, mentre qui consideriamo delle occasioni stagionali di maggior lavoro in una attività che per sua natura non è stagionale bensì continua.

Non poteva neanche adattarsi all'ipotesi in questione la previsione della lettera c) della legge n. 230: questa, infatti, parla di esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale. Invece, le ipotesi che intendiamo disciplinare, quali le festività natalizie, i mesi estivi, non sono né straordinarie né occasionali, bensì ordinarie e periodiche.

Vi sono poi da chiarire le ragioni per cui si è preferito intervenire con un provvedimento a parte piuttosto che con una integrazione formale della legge n. 230.

L'ipotesi, desidero ribadirlo, è concettualmente sullo stesso piano di quelle già disciplinate: è stato però necessario regolarla in modo autonomo perché si è previsto un procedimento amministrativo a parte, per la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato.

Tale procedimento, chiaramente esemplificato nell'articolo, si conclude con un provvedimento dell'ispettorato provinciale del lavoro che autorizza l'apposizione del termine ai contratti di lavoro in questione, dopo aver obbligatoriamente acquisito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, in particolare di quelle maggiormente rappresentative, secondo l'emendamento opportunamente proposto dal relatore in Commissione e dalla stessa Commissione approvato.

Questo procedimento, a nostro avviso, è valido a dissipare le preoccupazioni che sono state avanzate circa eventuali abusi nel ricorso al contratto a termine. È evidente, infatti, che lo strumento legislativo in esame è ancor più rigoroso e restrittivo della legge n. 230 del 1962. E ciò proprio perché prevede che l'ispettorato del lavoro verifichi che effettivamente si tratta di un'intensificarsi dell'attività lavorativa solo temporaneo, tale cioè da giustificare le relative assunzioni a termine e da far presupporre che non

esistano nell'azienda le condizioni per un aumento permanente degli organici.

La verifica, oltretutto, sarà fatta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, consapevoli della reale situazione dell'impresa, e come tali idonee a rappresentare all'ispettorato ogni aspetto del problema.

Non si è previsto un termine per l'acquisizione del parere per non porre un limite all'approfondimento delle questioni: è significativo, però, che il parere sia obbligatorio. Se non è vincolante, la ragione sta nel fatto che, al di sopra delle parti, è presente l'organo pubblico.

La connessione logica e temporale di tutti questi elementi ci fa altresì sperare che un eventuale contenzioso sia veramente ridotto al minimo, mentre come voi tutti sapete la legge che finora ha regolato il contratto a termine ha dato luogo ad un contenzioso che qualche volta ha anche determinato delle situazioni di crisi all'interno delle aziende.

In ogni caso, poi, il decreto prevede che ai contratti in questione si applichi la disciplina della legge n. 230, con tutte le ulteriori garanzie che essa offre: trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con effetto dalla data della prima assunzione, nel caso di seconda proroga o di riassunzione entro certi termini; estensione al lavoratore temporaneo del trattamento in atto nell'impresa per gli altri dipendenti, comprese le ferie e la gratifica natalizia; corresponsione di un premio di fine lavoro; sanzioni a carico del datore per eventuali inadempienze.

Come detto nella relazione, si è ritenuto di dover fare ricorso ad un provvedimento legislativo di urgenza per consentire l'immediata applicazione della normativa nell'approssimarsi delle festività natalizie.

E a questo punto possiamo accennare ai positivi effetti che questa iniziativa legislativa indubbiamente può produrre, sia in occasione delle festività ricordate sia in altri periodi di eccezionale afflusso di clientela quali sono, ad esempio, i mesi estivi per le imprese turistiche.

In primo luogo l'azienda può meglio organizzare i propri servizi e frazionare il pubblico fra diversi operatori, visto che non può farlo in senso temporale. Di tanto si avvantaggeranno gli utenti, mentre anche la competitività tra le imprese potrà risultare

equilibrata, offrendosi a tutte la possibilità di un proporzionale aumento di organici.

In secondo luogo, ma non per importanza, questa normativa è fonte di occasioni di lavoro, sia pure temporanee, per le categorie di lavoratori che a ciò siano disponibili, specie — e qui ci richiamiamo ad una tematica quanto mai attuale — se giovani.

E ovvio che non si tratta, e non può trattarsi, di una soluzione, neanche parziale, del problema della disoccupazione giovanile; ma non possiamo non porre in evidenza che è comunque un utile contributo in materia e che favorisce esperienze di qualificazione professionale, come è stato messo in rilievo anche da alcuni interventi.

In conclusione, riteniamo di avere esaurientemente esposto i motivi, di ordine giuridico e socio-economico, che giustificano la conversione in legge del decreto in esame. Ricordiamo ancora una volta che esso è stato sollecitato e ha avuto, nel testo attuale, il consenso delle organizzazioni dei lavoratori del settore.

Riteniamo altresì di avere risposto ad eventuali dubbi e preoccupazioni esemplificando la natura e la portata restrittiva del decreto stesso.

Il Governo, comunque, si rimette alla valutazione della Assemblea in ordine alla possibilità che sia espressa una volontà tendente a limitare nel tempo gli effetti del provvedimento: tanto più se questo limite si collega all'approvazione della nuova legge sul collocamento, strumento essenziale per una revisione di tutta la politica del mercato del lavoro che sia in grado di utilizzare, pure in una situazione di crisi economica, tutti gli spazi occupazionali esistenti nel paese e che oggi trovano, anche a causa della rigidità e delle carenze di questa gestione, un limite che preclude le possibilità di lavoro anche a chi potrebbe trovarlo in questo difficile momento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

MAZZARINO ANTONIO, Segretario, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo deter-

minato nei settori del commercio e del turismo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: maggiormente rappresentative.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati si riferiscono agli articoli del decreto-legge. Si dia lettura dell'articolo 1 del decreto-legge, cui sono stati presentati emendamenti.

MAZZARINO ANTONIO, Segretario, legge:

« Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

« Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: Nei settori del commercio e del turismo.

1. 2. Vecchiarelli.

L'onorevole Vecchiarelli ha facoltà di svolgerlo.

VECCHIARELLI. Mi rendo conto che questo mio emendamento può suonare come modifica dello stesso titolo e significato del provvedimento in esame, ma, in effetti, esso lo amplia e lo conferma. Il mio emendamento, infatti, tende ad estendere il senso della legge coerentemente, del resto, con alcune indicazioni emerse dal dibattito che sono riecheggiate anche nella replica del relatore, perché in effetti il limitare gli effetti del provvedimento ai settori del commercio e del turismo può creare situazioni di difformità rilevanti anche sotto il profilo

costituzionale. Se la legge n. 230, nella sua esperienza applicativa, ha dimostrato che non si può far fronte a punte di attività e di richiesta di lavoro, anche se temporaneo e stagionale, con il ricorso all'assunzione a tempo indeterminato, non vedo perché questo principio debba valere per i soli settori del turismo e del commercio, quando vi sono settori analoghi che hanno le stesse esigenze, quali quelli termale, artigianale e dell'industria dolciaria. Il mio emendamento tende appunto ad estendere il beneficio ad altri settori. E non si può temere che, lasciando in un'apparente indeterminatezza l'area applicativa del provvedimento, si possa dar luogo ad un ricorso indiscriminato al contratto di lavoro a tempo determinato, in quanto nella stessa legge sono previsti i modi di controllo. L'ispettorato provinciale del lavoro, come lo stesso ministro ha ricordato, ha la possibilità di verificare e valutare la validità e la rispondenza alla legge del ricorso al contratto a tempo determinato effettuato dalle singole imprese.

Pertanto, raccomando alla Camera questo mio emendamento che, data la limitatezza del tempo nel quale la legge agisce, non credo possa comportare alcuno sconvolgimento nelle assunzioni. Eliminando le parole che il mio emendamento suggerisce di sopprimere, si consentirà di estendere a tutti i settori che ne abbiano necessità il ricorso al beneficio previsto dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per le assunzioni con contratto a termine di cui al precedente comma, gli imprenditori hanno facoltà di richiedere i lavoratori dalle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, avvalendosi della chiamata nominativa.

1. 1. Palomby Adriana.

L'onorevole Adriana Palomby ha facoltà di svolgerlo.

PALOMBY ADRIANA. Vorrei innanzi tutto chiarire al collega Maroli, il quale ha parlato di modifiche « a rate » della legge sull'occupazione giovanile, che purtroppo molte volte si procede a rate. Infatti, anche l'interpretazione del comma c) dell'articolo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1978

1 della legge n. 230 rappresenta una « rata » di interpretazione. D'altro canto, la « prima rata » di modifica della legge sull'occupazione giovanile si è avuta con il decreto-legge convertito nella legge n. 1810.

Ma questa non è una rata di modifica della legge sull'occupazione giovanile. Questo emendamento non tende a modificare l'articolo 6 della legge n. 285, ma tende a consentire agli imprenditori, ai quali è data la facoltà di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro in presenza delle speciali condizioni previste dal decreto-legge, la possibilità di prelevare i lavoratori dalle liste previste dalla legge n. 285, servendosi cioè del meccanismo senza per altro modificare la legge, che, a nostro avviso, dovrà essere modificata in sede di organica revisione della materia, e non « a rate ».

Data anche la limitatezza temporale dell'efficacia che si vuole dare a questo provvedimento, mi pare che il mio emendamento non stravolga nulla, in quanto esso non tende a modificare la legge n. 285, ma si limita a favorire le occasioni di lavoro per i giovani, i quali purtroppo stanno vedendo la legge sull'occupazione giovanile inoperante nel settore privato.

Pertanto, raccomandando all'Assemblea di riflettere su queste mie osservazioni, valutando responsabilmente se sia il caso di compiere questo piccolo passo in favore dei giovani.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

MAROLI FIORENZO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Vecchiarelli 1. 2, per le ragioni già esposte in sede di replica, ed anche all'emendamento Palomby Adriana 1. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario all'emendamento Vecchiarelli 1. 2. Le ragioni sono evidenti: si tratta di materia che non può essere modificata senza l'accordo delle parti sociali, che si è manifestato soltanto per i settori del commercio e del turismo. Pertanto, l'estensione o la revisione del contratto a termine per quanto riguarda altre categorie sarà considerato solo in sede di riforma generale del collocamento. Per quanto riguarda l'emendamento Palomby Adriana 1. 1, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Vecchiarelli, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VECCHIARELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Adriana Palomby, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

PALOMBY ADRIANA. Sì, signor Presidente.

BAGHINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Voteremo a favore di questo emendamento, in quanto esso costituisce la prima iniziativa per correggere gli errori e gli inconvenienti prodotti dalla legge n. 285.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Palomby Adriana 1. 1.

(È respinto).

Poiché sono stati presentati degli articoli aggiuntivi, pongo in votazione l'originario articolo unico del disegno di legge, con riserva di variarne la numerazione qualora questi ultimi siano approvati.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Le norme di cui al predetto decreto 3 dicembre 1977, n. 876, hanno vigore sino al 30 aprile 1978.

dis. 1. 01.

Noberasco, Ferrari Marte.

L'onorevole Noberasco ha facoltà di svolgerlo.

NOBERASCO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Le norme di cui al predetto decreto 3 dicembre 1977, n. 876, restano in vigore fino all'applicazione della futura disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

dis. 1. 02.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

01. 02. 1.

Baghino, Pazzaglia.

L'onorevole Baghino ha facoltà di svolgerlo.

BAGHINO. Nella stessa relazione era stata manifestata la preoccupazione di provvedere soprattutto per le feste natalizie. Se entro il 30 settembre non vi sarà il nuovo regolamento, ci troveremo di fronte alla necessità di un nuovo decreto e non potremo applicare, per le feste natalizie, la legge n. 230 del 1962. Ecco il motivo per il quale dovrebbero essere sopresse le parole: « e comunque non oltre il 30 settembre 1978 », con il sottinteso che le nuove norme saranno emanate prima di questa data. Certo, con questi chiari di luna (crisi di Governo ed elezioni anticipate) ho timore che ciò non possa avvenire.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere l'articolo aggiuntivo della Commissione dis. 1. 02 ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sul subemendamento Baghino 01.02.1.

MAROLI FIORENZO, Relatore. La Commissione è contraria al subemendamento Baghino 01. 02. 1, in quanto ritiene che porre il termine del 30 settembre 1978 serva da stimolo per poter raggiungere, per quella data, un'intesa sulla riforma del collocamento ordinario. È quindi un modo per premere nei confronti di chi deve rispettare i tempi previsti.

La Commissione raccomanda inoltre alla Camera l'approvazione del suo articolo aggiuntivo dis. 1. 02, che si illustra da sé.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario al subemendamento Baghino 01. 02. 1 e favorevole all'articolo aggiuntivo della Commissione dis. 1. 02.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Baghino, mantiene il suo subemendamento 01. 02. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BAGHINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione dis. 1. 02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aristide Tesini. Ne ha facoltà.

TESINI ARISTIDE. L'onorevole relatore e gli altri colleghi intervenuti nel dibattito hanno ampiamente illustrato i motivi che hanno indotto il Governo a predisporre il decreto-legge in esame. Da parte mia, intendendo esprimere vivo apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo ed in modo particolare dall'onorevole ministro del lavoro.

Il provvedimento in oggetto costituisce una valida risposta alle attese del settore del commercio e di quello del turismo e contribuisce ad incrementare l'occupazione; un tema scottante sul tappeto. Esso rappresenta una risposta positiva alle esigenze dei giovani e delle donne, che si inquadra coerentemente nella problematica della mobilità del lavoro. Si tratta di problemi centrali per il nostro paese, problemi molto dibattuti e molto sentiti.

Per queste ragioni annunzio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla predisposizione e alla approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Adriana Palomby. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. Nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali ho cercato, per così dire, di scarnificare il problema, esprimendo poi un giudizio positivo per la parte che prevede la garanzia dei contratti a termine e per il chiarimento introdotto ai fini di una migliore interpretazione della lettera c) dell'articolo 1 della legge n. 230 del 1962.

Credo di aver anche sottolineato come nella relazione governativa al disegno di legge di conversione — cioè, del resto, era auspicabile — ci sia un certo aggancio a quella che è la necessità di andare incontro al mondo giovanile, da effettuarsi con un collegamento al meccanismo di avviamento al lavoro delle liste speciali.

Per queste ragioni, pur riconoscendo la positività di quanto disposto con il decreto legge di cui si chiede oggi la conversione in legge, preannuncio che il mio gruppo si asterrà dalla votazione per un atto di solidarietà verso i giovani, perché questa occasione costituisca uno stimolo ad occuparsi più concretamente di loro, rivedendo la normativa legislativa vigente per passare dalle parole alle concretizzazioni, dalle buone intenzioni ai fatti. Questo non vuol essere un rimprovero per nessuno, ma — ripeto — uno stimolo per un maggior impegno nell'interesse del mondo giovanile.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali (1929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Castellucci.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare solamente alcune osservazioni. In primo luogo, un notevole affollamento e l'impossibilità di effettuare l'anticipato pagamento dello stipendio di dicembre e della tredicesima mensilità ai dipendenti statali mi pare fossero già stati registrati da diverso tempo; per lo meno dal 14 aprile 1977. Già precedentemente, infatti, si erano verificati affollamenti, per cui poteva essere adottato per tempo un provvedimento in materia, senza aspettare di emanarne uno all'ultimo momento.

Questo decreto-legge offre determinati vantaggi, sia perché i dipendenti statali vengono a percepire in anticipo una certa somma, sia perché questo maggiore introito viene poi suddiviso in maniera migliore per le spese natalizie e per il rifornimento di indumenti invernali. Questo è senz'altro utile. Vorrei tuttavia suggerire di studiare il modo per far emanare questo tipo di provvedimenti con semplici decreti ministeriali, poiché un impegno legislativo in una materia come questa ostacola sempre le iniziative dell'esecutivo, soprattutto in occasioni di questo genere.

Si dovrebbe studiare, cioè, il sistema per eliminare — quando si tratta di semplici provvedimenti di carattere amministrativo — il ricorso continuo allo strumento del decreto-legge, essendo sufficienti a questo scopo semplici decreti ministeriali.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è contenuto nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione, anche perché il problema è estremamente semplice e chiaro.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306 (1979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Zuech.

ZUECH, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ribadire le stesse considerazioni che ho fatto poco fa sulla inutilità del continuo ricorso allo strumento del decreto-legge non solo per cose così semplici, ma soprattutto decidendo all'ultimo momento. In pratica, l'esecutivo dimostra di potersi muovere solo dopo che si sono manifestati reiterati inconvenienti, e sempre all'ultimo momento. Questo è un grave inconveniente anche per i lavori parlamentari.

PRESIDENTE. È difficile darle torto, onorevole Baghino, anche se non spetterebbe al Presidente dirlo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

ZUECH, *Relatore*. Vorrei dire all'onorevole Baghino che la legge 8 luglio 1975, n. 306, prevedeva che gli assessori regionali all'agricoltura potessero trattare del prezzo del latte solo per due anni. Era quindi necessario un provvedimento legislativo per stabilire la proroga di un anno, in attesa che nel 1978 si realizzi un accordo tra le categorie interessate per la determinazione del prezzo del prodotto.

Raccomando dunque alla Camera la conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione e alle argomentazioni ribadite dal relatore. Invito dunque l'Assemblea ad approvare il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo. Se ne dia lettura.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1978

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306 ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante (approvato dal Senato) (2009); e della concorrente proposta di legge Tesini Aristide ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante (1830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante; e della concorrente proposta di legge di iniziativa dei deputati Tesini Aristide, Aliverti, Garzia, Citaristi e Moro Paolo Enrico: Proroga del termine di cui all'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Aristide Tesini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 3 novembre 1977, insieme con i colleghi Aliverti, Garzia, Citaristi e Paolo Enrico Moro, presentai la proposta di legge n. 1830, per la proroga del termine di cui all'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante.

In data 3 dicembre 1977 il Governo, preoccupato che la proposta di legge n. 1830 non venisse approvata in tempo utile dai due rami del Parlamento, emanò il decreto-legge n. 886 con la stessa motivazione della citata proposta di legge. L'urgenza di approvare il disegno di legge di conversione n. 2009 deriva dalla necessità di porre rimedio alla situazione determinatasi a seguito della scadenza dei termini previsti dalla legge n. 398 del 1976, per la conversione delle licenze del commercio ambulante, di cui alla legge 5 febbraio 1934, nella nuova autorizzazione comunale.

Com'è noto, infatti, l'articolo 12 della legge n. 398 riconosce a tutti coloro che erano in possesso delle licenze previste dalla precedente legge il diritto di ottenere la nuova autorizzazione. A tal fine gli operatori del settore avrebbero dovuto presentare al comune istanza entro il 27 giugno 1977. Risulta, invece, da una indagine effettuata dalle organizzazioni di categoria, che il 40 per cento degli operatori del nord e oltre il 50 per cento del centro-sud non hanno ottemperato agli adempimenti richiesti.

La metà, dunque, degli ambulanti doveva considerarsi abusiva ai sensi di legge. Si tratta di una situazione che determina preoccupanti stati di tensione tra le categorie e le autorità comunali, che stavano elevando onerose sanzioni amministrative a carico degli inadempienti. Va inoltre considerato che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli operatori ambulanti dovevano chiedere ai comuni la validazione dell'autorizzazione, pena l'invalidità della stessa per l'anno successivo.

In tale occasione il comune dovrebbe procedere alla revoca delle licenze nei riguardi di tutti coloro che non hanno presentato in tempo utile la domanda di conversione della licenza. Si pone, pertanto, un problema di rilevante interesse sociale; né può ragionevolmente pensarsi che il 50 per cento degli operatori ambulanti rinunci alla loro abituale attività professionale.

Si tratta, quindi, di sanare una situazione che, pur imputabile agli interessati, trova giustificazione tra l'altro nelle obiettive difficoltà di informazione di una categoria che opera spesso su diversi mercati.

Devo anche informare gli onorevoli colleghi del fatto che il Senato, in data 17 gennaio ultimo scorso, ha approvato in prima lettura la conversione in legge del decreto-legge approvando anche un articolo

aggiuntivo (ora articolo 2 del disegno di legge di conversione) del seguente tenore: « Nell'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, al primo comma, le parole: "due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalla organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativi", sono sostituite con le altre: "due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentative" ». Questo per garantire la pluralità della presenza, mediante la designazione non di una sola organizzazione, ma di più organizzazioni.

La Commissione, che ha esaminato ieri il disegno di legge, ha espresso parere favorevole sia sul primo articolo sia sul secondo. Gli onorevoli Citaristi, Paolo Moro, Cappelli, Servadei, Grassucci e Miana hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo: « Il primo comma dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59" ». Tale articolo aggiuntivo è stato, dopo ampio esame, approvato all'unanimità dalla Commissione stessa.

Considerata pertanto l'urgenza, propongo ai colleghi l'approvazione del disegno di legge n. 2009 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

CARTA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Citaristi. Ne ha facoltà.

CITARISTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola solo per giustificare la presentazione dell'articolo aggiuntivo di cui l'onorevole Tesini ha dato lettura e che è stato firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti nella Commissione industria.

Mi rendo perfettamente conto della innovazione recata da tale articolo aggiuntivo che viene a modificare un provvedimento di semplice proroga di alcuni termini, entro i quali si deve provvedere a convertire la vecchia licenza di ambulante nella nuova autorizzazione amministrativa.

D'altra parte, mi rendo conto e posso anche giustificare l'atteggiamento di riserva assunto in Commissione da parte del Governo che, in quanto dimissionario, rimane costituzionalmente in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione. Il Governo quindi si è astenuto in sede di Commissione, per ragioni di correttezza, dall'entrare nel merito della modifica proposta con questo articolo aggiuntivo. Penso però che il Parlamento abbia il dovere, quando se ne presenti l'occasione, di correggere storture, di eliminare discriminazioni, di abrogare eventuali norme che non trovano più giustificazione o che danneggiano ingiustamente alcune categorie di cittadini. E il caso dello articolo 10 della legge n. 398 del 19 maggio 1976 che disciplina l'attività del commercio ambulante: tale articolo prevede che le disposizioni della legge n. 398 non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore ai quattro ettari, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Ci è sembrato ingiusto che un coltivatore diretto o un mezzadro o un colono, che coltivi terreni con superficie superiore ai quattro ettari, debba essere escluso dalle facilitazioni accordate invece a chi possiede e lavora un terreno di superficie inferiore ai quattro ettari. La superficie, infatti, non è e non può costituire un elemento discriminante; semmai l'elemento discriminante è il prodotto, perché è noto a tutti che due ettari di terreno coltivato, ad esempio, a fiori o a fragole danno certamente un reddito di gran lunga superiore a quello che si può ricavare da cinque ettari di terreno tenuti a prato o coltivati a prodotti non pregiati o meno richiesti dal consumatore.

Esiste, poi, un secondo motivo che ci ha indotto a presentare questo articolo aggiuntivo: la convenienza del consumatore. In un periodo in cui ci si lamenta giustamente dei numerosi passaggi e delle ele-

vate mediazioni e, quindi, del rincaro di prezzi cui sono sottoposti determinati generi di consumo prima che pervengano al consumatore, penso che sia nostro dovere facilitare la vendita diretta al consumatore da parte del produttore tutte le volte che ciò sia possibile ed opportuno.

Questa possibilità e questa opportunità si presentano nel caso in esame ed è significativo che tutti i gruppi politici abbiano trovato una facile intesa su questo punto.

Il testo dell'articolo aggiuntivo intende quindi modificare l'articolo 10 della legge n. 398 con tre varianti. La prima variante riguarda la eliminazione delle parole « produttori agricoli », anche se il richiamo all'articolo 2135 del codice civile non poteva dar adito ad errate interpretazioni e, quindi, ad ingiustificate concessioni; tuttavia ci siamo fatti carico dei timori espressi da un gruppo politico in sede di Commissione ed abbiamo accolto la proposta di eliminare queste parole. La seconda variante riguarda la sostituzione della dizione « fittavoli di terreno » con la parola « coloni », e penso non debba suscitare perplessità. La terza variante riguarda l'eliminazione delle parole « con superficie non superiore ai quattro ettari », ammettendo con ciò alle facilitazioni previste dalla legge tutti i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, indipendentemente dalla superficie coltivata.

Penso che questo sia un atto dovuto di giustizia verso una categoria benemerita. Per questo, data anche l'unanimità di consensi verificatasi in Commissione, mi auguro che questo articolo riceva l'approvazione di tutti i colleghi, anche se è auspicabile che quanto prima, da parte del Governo o di alcuni deputati, venga elaborata una legge-quadro sul commercio che tenga conto delle innovazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

GRASSUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista, nel rilevare che gli stessi provvedimenti in discussione sono stati anche sollecitati dalle organizzazioni delle categorie interessate, si dichiara favorevole alla conversione in legge del decreto n. 886, perché esso elimina le conseguenze negative che potrebbero derivare dalla decadenza dal diritto ad otte-

nere l'autorizzazione da parte di circa il 50 per cento dei commercianti ambulanti.

Il gruppo comunista, ritiene opportuna e giusta l'aggiunta dell'articolo 2 operata in sede di esame da parte del Senato perché consente, mediante la correzione di un errore materiale contenuto nell'articolo 9 della legge n. 398, una presenza pluralistica dei rappresentanti dei commercianti ambulanti — e in sede fissa — nella commissione regionale consultiva. Opportuna appare anche l'aggiunta dell'articolo aggiuntivo, proposto dall'emendamento sottoscritto da tutti i gruppi della Commissione industria e commercio di questo ramo del Parlamento, che, modificando parzialmente l'articolo 10 della legge n. 398, precisa meglio i soggetti esentati dalle incombenze stabilite dalla stessa legge, nel vendere al dettaglio ed in modo ambulante i propri prodotti. L'articolo in questione, elimina, altresì, la restrizione a quattro ettari di superficie coltivata, che appare una ingiusta e dannosa discriminazione all'interno della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il gruppo comunista, infine, coglie l'occasione per ribadire e sottolineare la necessità di pervenire, quanto prima, ad una revisione organica e generale della legislazione sul commercio, attraverso l'elaborazione di una legge-quadro che, mentre sancisce i principi fondamentali che devono operare nel settore del commercio, lasci alle regioni ed ai comuni, secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la possibilità di una nuova e più organica regolamentazione del commercio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Ringrazio l'onorevole Citaristi per la chiara e lucida esposizione effettuata. Il collega ha motivato le ragioni per le quali la Commissione si è attardata ad esaminare la correzione dell'articolo 10 della legge n. 398. Ringrazio altresì l'onorevole Grassucci che è intervenuto validamente e auspico che il Governo prenda in esame le proposte fatte affinché si possa, con una legge-quadro, rivedere tutto il settore.

Ho già espresso ieri in Commissione il mio favore alla approvazione del testo in esame; favore che ribadisco in questa sede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

CARTA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo raccomanda la conversione in legge del decreto-legge presentato, raccogliendo, ovviamente, l'invito autorevolmente formulato ad un riesame, in un quadro programmato, dell'intero settore della distribuzione.

Si tratta, come ho già avuto modo di dire, di una proroga. In ragione di tale natura del provvedimento non sono stati approvati emendamenti nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo, pur apprezzando in tutto il suo valore la valutazione compiuta ieri in Commissione ed oggi molto correttamente qui interpretata dall'onorevole Citaristi, non può esprimere parere favorevole alla modifica proposta, in ragione della posizione particolare nella quale si trova. È un Governo che non possiede, stante la sua posizione giuridico-costituzionale, che la possibilità di chiedere la conversione dei decreti-legge presentati. Non può in alcun modo esaminare una modifica della portata di quella proposta.

Per questa ragione di carattere generale e per il fatto, cui poc'anzi ho accennato, che si tratta di un decreto-legge di semplice proroga, il Governo ha espresso parere contrario all'emendamento in sede di Commissione, non entrando nel merito della modifica stessa, anzi osservando che merita il massimo apprezzamento l'indicazione fornita in modo unanime dalla Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MAZZARINO ANTONIO, Segretario, legge:

ART. 1.

« È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante ».

(È approvato).

ART. 2.

« Nell'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, al primo comma, le parole "due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa" sono sostituite con le altre: "due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentative" ».

(È approvato).

ART. 3.

« Il primo comma dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 15,30.

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

CARLOTTO: « Norme per la limitazione delle scritte murali » (2020).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro per i beni culturali e ambientali:

« Istituzione della soprintendenza per i beni artistici e storici del Lazio » (2021).

Sarà stampato e distribuito.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra. Modificazioni di alcune aliquote dell'imposta sugli spettacoli (approvato dal Senato) (2010); e delle concorrenti proposte di legge: Senatori Sarti e Segnana: Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico (approvata dal Senato) (1669); Bambi ed altri: Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione del 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne (868); Bambi ed altri: Proroga al 31 dicembre 1978 della riduzione del sei per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne (1826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modificazioni e proroghe dei termini di scadenze di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.

Modificazioni di alcune aliquote dell'imposta sugli spettacoli; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei senatori Sarti e Segnana: Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico, già approvata dal Senato; Bambi ed altri: Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione del 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne; Bambi ed altri: proroga al 31 dicembre 1978 della riduzione del 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gottardo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GOTTARDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il disegno di legge n. 2010 ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge n. 893 del 1977, e le motivazioni di fondo di questa conversione vanno ricercate nelle analoghe motivazioni che determinarono l'emanazione del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Devo aggiungere che si tratta, purtroppo, delle stesse motivazioni: in effetti, le ragioni che allora consigliavano la presentazione del decreto-legge, derivavano dalla grave situazione economico-finanziaria del paese, se non per risolverla definitivamente, almeno per partecipare, diciamo così, allo sforzo di risanamento. Erano stati infatti introdotti un'imposta di consumo sul gas metano, puro e miscelato, nonché un aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali, sulla benzina nonché sugli alcoli e la birra.

In sede di conversione in legge del già citato decreto-legge n. 46 del 1976 era stato introdotto il termine del 31 dicembre 1977: di qui la necessità (perdurando evidentemente le motivazioni che avevano allora consigliato l'adozione di quel decreto-legge) e l'opportunità di un nuovo decreto-legge che, quanto meno, ripristinasse questa sovrimposizione.

Il decreto-legge, come già quello del 18 marzo 1976, n. 46, non contiene alcuna scadenza temporale, onde si deve arguire che sarà il Parlamento, con suo proprio atto, a regolare in futuro questo settore, ove intenda modificarlo.

Per altro, il decreto-legge contiene (agli articoli da 2 a 5) una serie di proroghe riguardanti agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo e (grazie a due articoli aggiuntivi introdotti dal Senato) anche l'imposta sugli spettacoli.

In effetti, si tratta di settori di estremo interesse per il paese che, da un lato, denunciano una grave crisi settoriale, e, dall'altro, producono beni per cui una variazione dell'imposta sul valore aggiunto dovrebbe immediatamente riflettersi in un aumento dei prezzi, provocando conseguenze facilmente immaginabili. Di qui, dunque, la ragione di questo decreto-legge che proroga i termini delle agevolazioni riconosciute da diversi atti legislativi, che già sono stati oggetto di diverse proroghe, al 31 dicembre 1978 o al 31 dicembre 1979, a seconda dei diversi settori. Credo pertanto che dovrebbero essere ritenute assorbite le due proposte di legge Bambi ed altri che contengono la richiesta di una proroga delle agevolazioni IVA per i prodotti petroliferi destinati all'agricoltura.

Mi permetto a questo punto di rilevare che così come è indubbiamente necessario un intervento a favore del settore dell'edilizia, sarebbe stato altrettanto opportuno che il Governo avesse rivolto la sua attenzione al problema del mantenimento del patrimonio edilizio urbano, sia per conservarlo efficiente, sia per partecipare ad una ripresa di questo settore che denuncia, chiaramente, dei gravi segni di crisi.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati approvati dall'altro ramo del Parlamento, essi si concretizzano in due articoli aggiuntivi. L'articolo 2 prevede una riduzione dell'imposta sugli spettacoli cinematografici. Sappiamo che questo settore in effetti era sottoposto ad una duplice imposizione indiretta: come tutti i settori che producono beni e servizi era sottoposto all'imposta sul valore aggiunto e in più era sottoposto anche ad una imposta sugli spettacoli. La concomitanza di queste due imposizioni aveva raggiunto gravi livelli di pressione, pertanto ad una pesante tassa-

zione indiretta che, per sua natura, colpisce indipendentemente dalla redditività dell'esercizio. Di qui è pertanto derivata l'iniziativa di diverse forze politiche che tendeva a ridurre questa imposizione indiretta.

Non volendo variare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto — anche se il gruppo socialista aveva avanzato una proposta di riduzione al 6 per cento — è sembrato più equo agire sull'imposta sugli spettacoli. Il Senato ha quindi approvato un articolo aggiuntivo che riduce l'imposizione (oggi del 10 per cento) al 2 per cento per i biglietti di prezzo sino a 862 lire e indica un tetto massimo del 21 per cento per i biglietti di prezzo superiore a 2.100 lire, introducendo una progressività di imposizione secondo una formula matematica che risparmia ai colleghi.

Tutto ciò sembra estremamente coerente con la tendenza a ridurre per quanto possibile questa imposizione e, comunque, a non riportarla al di sopra dell'aliquota di imposizione indiretta alla quale sono sottoposti alcuni beni di lusso come le pellicce, le pietre preziose e le automobili di grossa cilindrata. I biglietti di livello superiore — chiamiamolo così — sono quindi sottoposti ad una aliquota massima di imposizione del 21 per cento che, sommata al 14 per cento di imposta sul valore aggiunto, dà un totale del 35 per cento che è pari all'imposta sugli articoli di lusso.

In conclusione, esprimendo un giudizio positivo su questo provvedimento e augurandomi che l'Assemblea possa esprimere su di esso voto favorevole, non posso sottrarmi ad una valutazione complessiva: questo decreto-legge è una riprova della tendenza, da parte di chi ha la responsabilità di Governo, a muoversi in forma episodica su una materia estremamente complessa come quella al nostro esame. Da più parti — e direi anche da parte dello stesso ministro delle finanze — era stato auspicato un atteggiamento sistematico, coerente ed omogeneo, mentre invece ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, da una parte, mantiene una sovraimposizione indiretta e, dall'altra, reinserisce un sistema di agevolazioni plurime per diversi settori.

Comprendo benissimo come l'urgenza abbia consigliato al ministro delle finanze la presentazione di questo decreto-legge, ma mi auguro che le condizioni obiettive che sono al fondo del provvedimento siano tali da permettere successivamente (ce lo augu-

riamo tutti, anche perché, forse, queste condizioni verranno meno) di agire legislativamente in termini più omogenei, sistematici e quindi anche corretti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

SANTALCO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la conversione in legge del decreto-legge che stiamo esaminando è frutto di una commistione di due provvedimenti: il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, e la proposta di legge di iniziativa dei senatori Sarti e Segnana, che alla Camera ha preso il numero 1669.

Il primo provvedimento, già di per se stesso, è un provvedimento che potrei definire *omnibus*, in quanto tratta le materie più disparate. Si passa infatti dai prodotti alimentari agli alcoli, alla fabbricazione della birra (e fin qui potremmo dire che si tratta di settori affini) per giungere alla edilizia: e non mi risulta che l'edilizia sia commestibile o potabile.

PRESIDENTE. Aiuta a mangiare!

SANTAGATI. Ecco, sotto questo profilo può darsi che vi sia una parentela. Minore affinità, ancora, esiste con il provvedimento posto a rimorchio dell'*omnibus*, che riguarda l'adeguamento dell'abbuono a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico. Si potrebbe sempre dire che una persona prima di entrare nella sala cinematografica può bere una birra o magari sorseggiare qualche liquore. Ma, ripeto, tutto questo con una impostazione organica e sistematica ha ben poco a che vedere.

Ciò comporta una prima considerazione critica: in materia fiscale si ha la tendenza ad affastellare i provvedimenti; quanto più si è tentato, attraverso la riforma fiscale, di semplificare e di scorporare, tanto più si sono complicate le cose accorpando i vari provvedimenti. Tutto questo, naturalmente, non giova né alla chiarezza della le-

gislazione tributaria, né, tanto meno, ai singoli contribuenti che sempre più sono costretti a servirsi di consulenti per potersi orientare nella giungla fiscale.

Orbene, dopo questa premessa, osserviamo che non si può continuare soltanto a prorogare in misura più o meno automatica provvedimenti emessi a suo tempo con carattere di presunta urgenza e necessità, salvo poi dopo qualche anno (quando la scadenza era ben conosciuta) prorogare con altri provvedimenti urgenti ciò che già era stato stabilito come proroga di provvedimenti urgenti.

Quindi è una catena continua di proroghe che non ha nulla a che vedere con la urgenza stabilita dall'articolo 77 della Costituzione e la cui necessità deriva soltanto dall'inerzia o dalla pigrizia del Governo che aspetta sempre l'ultimo giorno per poi ricorrere alla decretazione d'urgenza. Ma il disegno di legge n. 2010 che stiamo esaminando contiene anche altre storture dal punto di vista della sistematica legislativa, in quanto non soltanto non obbedisce ai requisiti essenziali stabiliti dalla Costituzione per i decreti-legge, ma aggiunge ulteriore materia estranea al provvedimento da convertire in legge. Ora questo è un malvezzo che io ormai *vox clamans in deserto* ho tante volte denunciato in questo ramo del Parlamento; oggi che la mia voce è abbastanza rauca credo sarà ancora più inascoltata delle precedenti occasioni.

Siamo comunque in presenza di una stuttura, perché l'articolo 77 della Costituzione non prescrive soltanto la necessità e l'urgenza, ma richiede un minimo di organicità della materia. Già il decreto-legge preso di per se stesso ha ben poco di organico, salvo il fatto che si richiama ad un precedente decreto-legge di cui proroga i termini. Solo questa è l'affinità della materia: cioè, se già vi fu una stuttura qualche tempo fa, esattamente nel 1976, accolta con una certa condiscendenza dal Parlamento, non può essere questa la ragione per ripeterla oggi.

E poi, al di là di questo fatto già di per sé anomalo e comunque censurabile, si è aggiunta un'altra materia che non ha neanche la benché minima affinità con la materia del decreto-legge originario.

Se inoltre aggiungiamo che, siamo in periodo di crisi governativa, per cui il Governo si dovrebbe limitare alla ordinaria amministrazione anziché occuparsi di materia legislativa, vediamo che la forzatura è

ancora più grave. Se consideriamo che per una certa prassi, secondo il mio punto di vista non troppo ortodossa ma ormai vigente da molti anni, si è convenuto che durante la crisi di Governo le Camere possono soltanto procedere a conversioni in legge di decreti-legge, ciò ancor più dimostra la maniera surrettizia con cui si elude questa prassi; non dico questa norma perché non credo sia consacrata nel regolamento delle Camere e tanto meno nella Costituzione. Comunque, in questo modo progetti di legge il cui *iter* sarebbe sospeso per la crisi di Governo vengono riproposti sotto forma di disegni di legge di conversione. E in questa occasione siamo proprio nella condizione che ho denunciato. A fornire, non un'esimente, ma un'attenuante, se possiamo usare un linguaggio da avvocati, concorre una circostanza obiettiva; cioè, senza il ricorso a questo marchingegno, sarebbe rimasta tagliata fuori una normativa che, per lo meno nelle intenzioni — poi vedremo se nei risultati e nella concreta attuazione ciò risponda al vero — vorrebbe agevolare un settore quanto mai in crisi, e cioè il settore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico, che si trovano veramente in una situazione quasi fallimentare, e che quindi probabilmente senza questa boccata di ossigeno correrebbero il rischio di andare a fondo.

Mentre dal punto di vista procedurale le mie riserve restano abbastanza pesanti, dal punto di vista sostanziale, come dirò da qui a poco, quando passerò ad esaminare la seconda parte di questo disegno di legge di conversione, esiste qualche giustificazione, che, tuttavia, non possiamo estendere all'intero provvedimento. Ad esempio, noi non riteniamo che l'articolo 1 dell'originario decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, sia accettabile, in quanto esso, sopprimendo il primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, che prevedeva forme di inasprimento fiscale a data fissa, finisce con il perpetuare — e questa volta *sine die*, all'infinito — l'inasprimento stesso. Infatti, profittando del fatto che lo inasprimento è scaduto il 31 dicembre 1977, si coglie l'occasione per prendere due piccioni fiscali con una fava legislativa. In primo luogo, si proroga l'inasprimento; in secondo luogo, non lo si proroga più a termine fisso, ma a tempo indefinito; applicando un principio di ispirazione italiana,

per cui nulla c'è di più duraturo del provvisorio.

Quando, a suo tempo, si prevede un inasprimento limitato ad un anno, si disse che si trattava di un fatto transitorio, di un regime provvisorio, che poi sarebbe stato riveduto e corretto, nell'arco di quel tempo necessario alla proroga. Invece, il tempo è trascorso, l'anno di inasprimento si è consumato tutto e, alla fine dell'anno, con un decreto-legge (quindi con carattere di necessità ed urgenza) si stabilisce che gli inasprimenti dureranno fino a quando al Governo piacerà mantenerli, salvo che il Parlamento non sia di diverso avviso. E se il Parlamento seguisse il mio modesto consiglio, non dovrebbe convertire l'articolo 1 del provvedimento in esame, che stabilisce la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge 18 marzo 1976, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, che prevedeva una forma temporanea di inasprimento riguardante l'imposta di consumo sul gas metano, l'imposta di fabbricazione, l'imposta di confine sulle benzine speciali, nonché sugli alcoli e la birra e talune modifiche di aliquota dell'IVA. Invece siamo favorevoli all'articolo 2, che proroga le agevolazioni di talune aliquote IVA ridotte all'1 per cento, al 3 per cento, al 9 per cento, concernenti prodotti alimentari, prodotti tessili e affini, sicché tale proroga consente di mantenere un regime fiscale agevolato per questi prodotti.

Orbene, a proposito delle aliquote IVA, cade a proposito una vecchia questione che, fin dall'inizio dell'introduzione dell'IVA nel nostro sistema fiscale, è stata dibattuta non solo in Parlamento, ma a livello tecnico, a livello di esperti, a livello anche di rapporti comunitari. L'IVA è un tributo eminentemente neutrale, cioè si deve comportare in modo tale da non determinare, nei rapporti tra il beneficiario del tributo e il contribuente stesso, posizioni di favore o di sfavore. Solo in questo senso l'IVA viene considerato un tributo accettabile in tutta la Comunità europea e in tanti altri Stati nei quali viene applicata. Deve essere, infatti, proprio quell'imposta sul valore aggiunto, che non ha niente a che vedere con la vecchia IGE (imposta generale sull'entrata) o con tributi similari, ma vuole essere soltanto l'introito del tributo da parte dell'erario sui singoli valori aggiunti. E, cioè, una forma di perequazione fiscale,

per cui è giusto che, una volta che il prodotto si accresca di un valore aggiunto, l'erario prelevi qualcosa su di esso.

Ma proprio perché l'IVA ha questo carattere di neutralità nei suoi obiettivi dal punto di vista fiscale, non è possibile frazionarla in una serie indefinita di aliquote. L'ottimo sarebbe una aliquota unica, perché solo in questo modo si potrebbe dare il carattere di massima neutralità al tributo. Ci si rende conto che alle volte non è possibile mantenere, per ragioni di politica fiscale (non di equilibri o di giustizia fiscale), un'aliquota unica, però la tendenza, in tutti gli Stati moderni dove l'IVA è applicata, è di mantenere le aliquote numericamente al minimo possibile. Si prendono, cioè, tre-quattro aliquote pilota e sotto l'incidenza di queste si fanno ricadere i vari comparti soggetti al tributo.

Noi, invece, abbiamo non so quante aliquote (se ne è perso perfino il conto) e tutto ciò non fa che creare disarmonie e squilibri nel sistema fiscale. E poiché l'IVA è un tributo che purtroppo, fino a quando non funzionerà una vera, autentica anagrafe tributaria, si può evadere facilmente, viene così a crearsi una ingiustizia nella ingiustizia già presente, perché è chiaro che il tributo evaso su un'aliquota più alta è ancora più pesante, dal punto di vista delle evasioni, di quanto non sia il tributo evaso sull'aliquota più bassa.

Si tratta di problemi che il Governo più volte — e per esso soprattutto il ministro delle finanze — ha annunciato di voler affrontare e risolvere, ma che, come al solito, vengono rinviati. E anche questo provvedimento non è altro che un provvedimento di rinvio. In questo caso naturalmente, trattandosi di agevolazioni, il rinvio è a data fissa: 31 dicembre 1978. Anche in questo caso mi permetto di far osservare all'onorevole sottosegretario che questa disparità crea una ulteriore ingiustizia. Non si comprende se si è adottato il criterio di una proroga pura e semplice, e perché il provvedimento di proroga sulle agevolazioni è a termine fisso mentre quello sugli inasprimenti è a termine indeterminato.

Qualora l'onorevole sottosegretario mi rispondesse — ma non ci crederei ugualmente — che l'indeterminatezza vorrebbe significare la tendenza del Governo a far sì che il tributo duri meno di un anno, potrei anche accettarlo. Ho premesso, però, che sono convinto che l'inasprimento andrà avanti anche negli anni successivi.

Per quanto riguarda gli articoli 3, 4 e 5, anch'essi prevedono delle provvidenze fiscali di natura agevolativa. Trattandosi di agevolazioni, sono tutte a tempo determinato, con scadenza cioè al 31 dicembre 1978. Riguardano l'edilizia, l'uso agricolo, la pesca.

POCHETTI. Lo abbiamo letto! Non occorre ripeterlo!

SANTAGATI. Questo perché in pratica si pensa di riordinare tutta la materia. Io plaudirei a questa iniziativa se non rimanesse lettera morta, come è successo per tanti anni. Sono, infatti, convinto che in materia di agevolazioni fiscali non si possa andare avanti con provvedimenti sporadici ed occasionali. Lo stesso relatore, onorevole Gottardo, assai esperto della materia, credo ne sia convinto. Lo ha lasciato chiaramente intendere — non sottintendere — nella sua relazione orale.

In questa materia non si può continuare con provvedimenti-tampone. I tamponi, per essere tali, devono essere eccezionali, altrimenti diventano una terapia impossibile, un pronto soccorso permanente, un sistema quanto mai nocivo in una materia così delicata come quella delle agevolazioni fiscali. La riforma tributaria aveva previsto che tutte queste agevolazioni dovessero essere rivedute e in gran parte sono state soppresse, per cui oggi resiste solo il concetto del credito di imposta, che dovrebbe avere finalmente applicazione nella nostra legislazione fiscale, cui conseguono, invece, soltanto affermazioni di principio e di buone intenzioni, di cui sono lastricate perfino le vie dell'inferno.

È questa una materia importante che riguarda anche le zone più depresse del nostro paese; riguarda il Mezzogiorno che più volte, con la legislazione precedente alla riforma tributaria, è stato gratificato da agevolazioni non di favore, ma connesse e connaturate alla sua economia depressa. Provvidenze spesso dirette non al Mezzogiorno in quanto tale, ma a tutte le zone depresse del Mezzogiorno e del centro-nord aventi determinate caratteristiche.

Per queste ragioni rivolgiamo un invito — nel corso di questa seduta, anch'essa di carattere transitorio — affinché si riveda attentamente tutta la materia.

Se fosse presente un Governo nella piechezza delle sue attribuzioni costituzionali, avrei sviluppato oltre il mio discorso, ma,

in presenza di un Governo dimissionario, di cui non conosciamo le sorti — non è esclusa anche l'ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere — non ritengo sia il caso di andare avanti. Per queste ragioni, questo provvedimento, nel suo complesso, ci trova molto critici, se non addirittura sfavorevoli.

A questo *omnibus* è stato attaccato il « rimorchio » rappresentato dall'articolo 2 del disegno di legge di conversione. Tale articolo, che — come ho premesso — tratta una materia del tutto estranea al decreto-legge, merita — al di là della forma con cui è stato inserito in un disegno di legge di conversione — la massima comprensione da parte del legislatore.

È inutile che io illustri la situazione di crisi estrema in cui versano gli esercizi cinematografici, soprattutto quelli considerati minori: infatti, mentre da parecchi anni il prezzo dei biglietti per gli spettacoli cinematografici è rimasto fermo o è aumentato in misura modesta, lo stesso non si può dire per l'aumento dei costi di esercizio. Lo stesso vale, naturalmente, per tutte le branche dell'attività economica italiana. Per questi motivi non esiste più la proporzione che vi era una volta tra il tributo versato al fisco (che veniva prelevato dal prezzo del biglietto) e l'utile che ne deriva all'esercente.

D'altronde, l'aumento al di là di un certo limite del prezzo dei biglietti avrebbe comportato un rischio ancor più grave: avrebbe, cioè, determinato una contrazione nella frequenza delle sale cinematografiche. Ciò sarebbe accaduto per il concorso di molte altre ragioni: in primo luogo, perché lo spettacolo cinematografico, certamente, non rappresenta un bisogno primario; inoltre, in questi ultimi anni, gli italiani si sono accontentati della televisione, anche in seguito ad un notevole pluralismo radiotelevisivo che ha visto il sorgere di molte emittenti private: questi fenomeni, dunque, hanno portato, non solo in Italia del resto, ad una paurosa contrazione delle frequenze nelle sale cinematografiche, in questi ultimi dieci anni.

Quindi, non potendo aumentare il prezzo del biglietto al di là di un limite accettabile; non potendo risolvere subito la crisi cinematografica, nonostante sia stata approvata di recente una legge che rifinanzia l'esercizio cinematografico (ma questo aspetto del problema non riguarda gli esercenti); non potendo offrire altre immediate provvidenze,

trovandoci oltretutto in un campo che non ha nulla a che vedere con l'industria, trattandosi, semmai, di una attività « terziaria », il legislatore ha cercato di rimediare con un congegno che si basa essenzialmente sulla detassazione. Si tratta, cioè, di una « fiscalizzazione degli oneri tributari » da parte degli esercenti cinematografici. Naturalmente, poiché la crisi colpisce di più i piccoli e medi esercenti, si è guardato ad un *plafond* che contempra immediatamente queste categorie. Il tutto era contenuto in un provvedimento di iniziativa dei senatori Sarti e Segnana, che aveva formato oggetto di un ampio dibattito nell'altro ramo del Parlamento e che poi era stato discusso in sede di Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento; ma non si era raggiunto un punto di incontro, perché non era facile conciliare le esigenze che poc'anzi ho sottolineato.

Nel frattempo è intervenuta la crisi di Governo e al Senato si è pensato di introdurre, in sede di conversione del decreto-legge n. 893, un articolo aggiuntivo, che in pratica recepiva la sostanza, se non proprio la lettera, delle norme contenute nella proposta di legge di iniziativa dei senatori Sarti e Segnana. Non dico che questo articolo 2 sia il migliore degli articoli (non ho una concezione leibnitziana della nostra attività legislativa), tuttavia costituisce un risultato tutto sommato positivo, specie ove si consideri che in questo modo si è potuto prendere in esame l'argomento senza attendere la soluzione della crisi di Governo.

Inoltre, il Senato, nel formulare l'articolo 2 del disegno di legge in esame, ha tenuto conto del dibattito che si era sviluppato in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera. Non si sono accolte tutte le richieste, ma si è provveduto a detassare dal 10 al 2 per cento i biglietti di importo fino a lire 862 e a contenere nella misura del 21 per cento l'aliquota per i biglietti non inferiori a lire 2.100; mentre per i prezzi intermedi (compresi tra le 862 e le 2.100 lire) si è ricorso ad una formula matematica, che in modo sopportabile consenta l'applicazione della progressività dell'imposta ed il contenimento della stessa in una misura fissa accettabile. Oltre il prezzo di lire 2.100 viene applicata la progressività dell'imposta. Questo avviene per i cinema di lusso e per gli esercizi che presuppongono una maggiore possibilità economica degli utenti. È una soluzione che non elimina

sperequazioni e ingiustizie, che non sarà bene accettata a tutti i destinatari, che non salverà *in toto* gli esercizi cinematografici in crisi.

Ora, se questo provvedimento fosse stato sottoposto al nostro esame disgiuntamente dal provvedimento di conversione dell'originario decreto-legge, noi, pur con le riserve che abbiamo testé enunciato, non avremmo esitato a votare a favore, per offrire comunque un'ancora di salvezza e una boccata di ossigeno ad imprese sull'orlo del fallimento.

Però, come ho detto, questo provvedimento non è a se stante, è conglobato, è la coda, è il rimorchio del decreto *omnibus* e come tale non può essere votato disgiuntamente. Certo, votando i singoli articoli, noi potremo votare a favore dell'articolo 2 e contro l'articolo 1; ma quando si dovrà votare — esprimo un giudizio di sintesi perché non intendo riprendere la parola in sede di dichiarazione di voto — sull'intero provvedimento, non saremo nelle condizioni di frazionare il voto, non potremo cioè votare per metà a favore e per metà contro. Allora, in questa condizione in cui ci pone l'eccezionalità stessa della situazione parlamentare in cui ci troviamo nell'esaminare questo provvedimento, dichiariamo di astenerci, perché non ce la sentiamo di votare contro l'articolo 2 e, nello stesso tempo, non ce la sentiamo di votare a favore dell'articolo 1. È per questa ragione quindi che ho l'onore di preannunciare l'astensione dal voto del mio gruppo sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

GOTTARDO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ringrazio innanzitutto l'onorevole Santagati per il suo — lo dico senza acrimonia — lungo intervento, ma devo rammentare che anch'io nella mia relazione avevo inserito elementi di perplessità per quanto riguarda la sistemazione legislativa di questa materia. L'onorevole Santagati ha sviluppato questo punto molto più ampiamente. Non possiamo però dimenticare quella che è la situazione obiet-

tiva che caratterizza questo provvedimento e che ha consigliato allora, nel marzo del 1976, e oggi, la presentazione di un decreto-legge.

Per quanto riguarda l'osservazione in merito alla soppressione della scadenza contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge per l'imposta di consumo sul metano e la sovrimposta sulle benzine, devo dire che proprio l'onorevole Santagati ha contraddittoriamente sottolineato nella sua esposizione che troppo spesso sono indicate nei provvedimenti legislativi certe scadenze che successivamente il Parlamento deve prorogare. Penso che invece sia molto più corretto stabilire una imposizione senza limitazione di data, lasciando alla responsabilità del Parlamento di introdurre, nel momento più opportuno, venendo a modificarsi le condizioni obiettive, le opportune varianti.

Per quanto riguarda la proroga dell'agevolazione fiscale, devo ammettere che questa, in effetti, è un elemento di turbativa nel sistema. Noi tutti — e l'onorevole Santagati conosce molto bene l'atteggiamento della Commissione e anche, oserei dirlo, quello del Governo — sappiamo qual è la nostra intenzione: formare un nuovo corpo legislativo che elimini confusioni e incertezze e, soprattutto, allinei la nostra normativa sul valore aggiunto a quella della CEE.

Al riguardo, però, dobbiamo subire il ricatto — non ho timore di usare questo termine — di una determinata situazione oggettiva, sia per il settore tessile, sia per quelli agricolo, edilizio e alimentare. Qui, in effetti, in presenza di determinate agevolazioni che esistono attualmente, occorre una proroga, sia per fornire un supporto a quei settori, sia per non correre il rischio di una variazione di prezzi, la cui conseguenza lascio immaginare ai colleghi.

Per quanto riguarda, poi, il tema che ha meritato una lunga disquisizione da parte dell'onorevole Santagati (la modificazione dell'imposta sugli spettacoli) vorrei ricordare che essa non è stata frutto di una iniziativa del Governo, ma dell'altro ramo del Parlamento, il quale, nella sua autonomia, ha ritenuto, forse per un'esigenza di omogeneità (dato che si trattava di inserire o di ripristinare delle agevolazioni fiscali) di inserire anche questa agevolazione.

Fatta questa premessa, vorrei far presente all'onorevole Santagati che l'articolo 2

del disegno di legge non elimina la progressività fino al prezzo di 2.100 lire, per reintrodurla dopo quel livello. Direi, invece, che è tutto l'opposto. Pregherei, pertanto, l'onorevole Santagati di compiere una lettura più attenta dell'articolo 2: si accorgerà che esso tende a riportare un determinato settore ad una imposizione indiretta più equa e corrispondente alla realtà.

Concludendo, rinnovo l'invito all'Assemblea ad esprimere il suo voto favorevole sul disegno di legge n. 2010, che converte in legge il decreto-legge n. 893 del 1977.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

SANTALCO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non credo di dover tediare la Assemblea dopo una relazione ed una replica così esaurienti svolte dall'onorevole Gottardo. Ringrazio i colleghi, riservandomi, però, di intervenire in sede di esame degli emendamenti. Prego l'Assemblea di voler confortare il provvedimento con il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZARINO ANTONIO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modifiche e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra ».

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

« Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

Il punto 73 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è dal 1° gennaio 1978 sostituito dal seguente:

« 73) polveri per acque da tavola ex 30.03, escluso il granulare effervescente ».

2. 01.

Usellini.

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgerlo.

USELLINI. L'emendamento da me presentato è stato dettato dalla necessità di dar luogo ad una maggiore chiarezza in materia di IVA.

Al punto 73 della tabella A), parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita una voce: « polveri per acque da tavola ex 30.03 », per la quale l'aliquota IVA è del 6 per cento. Dall'entrata in vigore della legge, i produttori di granulato effervescente hanno il loro prodotto assoggettato alla medesima aliquota. Poiché la formulazione è pressoché identica e la differenza qualitativa fra i due prodotti è data dalla presenza di zucchero, che assorbe l'aliquota IVA del 3 per cento, nella misura del 50 per cento e oltre, si è ritenuto corretto assoggettare l'intero prodotto all'aliquota del 6 per cento. Questa procedura è stata seguita da tutte le aziende nazionali, sia nella fase di produzione, sia in quella di distribuzione. Nell'ottobre 1977, invece, una risoluzione del Ministero delle finanze ha modificato questo stato di cose.

La modifica che si propone al testo del decreto-legge tende a chiarire la situazione e a far sì che la data di entrata in vigore della nuova aliquota IVA decorra dal 1° gennaio di quest'anno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GOTTARDO, Relatore. La Commissione si rimette al parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANTALCO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Prego l'onorevole Usellini di ri-

tirare l'emendamento e di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, mantiene il suo emendamento 2. 01, dopo l'invito testé formulato dall'onorevole sottosegretario Santalco?

USELLINI, No, signor Presidente. Ritiro l'emendamento, che trasformerò in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZARINO ANTONIO, Segretario, legge:

« L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 2 per cento per i prezzi netti di importo fino a lire 862 e nella misura del 21 per cento per i prezzi netti di importo non inferiore a lire 2.100.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$y = 0,0153473 x - 11,2293$$

ove y rappresenta l'aliquota ed x il prezzo netto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 del disegno di legge con il seguente:

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 2 per cento per i prezzi netti d'importo fino a lire 862.

Per i prezzi netti compresi tra lire 863 e lire 1.854 l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$y = 0,0190807x - 14,466$$

dove y rappresenta l'aliquota e x l'ammontare del prezzo netto.

Per i prezzi netti superiori a lire 1.854 l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$y = 0,0014925x + 23,05975$$

dove y rappresenta l'aliquota e x l'ammontare del prezzo netto.

In ogni caso, i prezzi vengono fissati a lire intere.

dis. 2. 1. **Giura Longo, Novellini.**

L'onorevole Giura Longo ha facoltà di svolgerlo.

GIURA LONGO. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GOTTARDO, Relatore. Il parere della Commissione è a maggioranza contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANTALCO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Pregherei gli onorevoli Giura Longo e Novellini di ritirare l'emendamento. Il Governo esprime sullo stesso parere contrario, in quanto esso determina una alterazione della progressività della imposta. Infatti, la variazione in aumento del prezzo netto, da lire 1.854 a lire 1.855, comporta una maggiorazione dell'aliquota di circa 5 punti, corrispondenti, in termini monetari, a circa 90 lire di maggiore imposta.

Il Governo conferma il proprio accordo sulla formulazione dell'articolo 2 così come è stato approvato dal Senato. In base a tale norma, la somma dei due tributi gravanti sugli spettacoli cinematografici che, come è noto, sono l'IVA e l'imposta sugli spettacoli, raggiunge per i prezzi più elevati il 35 per cento che, nel nostro sistema fiscale, rappresenta il livello massimo di imposizione sui consumi.

Nell'accogliere il testo del Senato, il Governo si è fatto carico della situazione di gravissima crisi del settore cinematografico, che compromette i livelli di attività e di occupazione della produzione, della distribuzione e dell'esercizio nel settore. Vorrei, dunque, rinnovare il pressante invito ai colleghi Giura Longo e Novellini affinché esaminino la possibilità di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Giura Longo, mantiene il suo emendamento dis. 2. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

GIURA LONGO. Sì, signor Presidente.

RUBBI EMILIO. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

RUBBI EMILIO. Vorrei rivolgere alla Presidenza l'invito a considerare l'opportunità che il Comitato dei nove si riunisca, per un massimo di quindici minuti, per esaminare gli effetti delle due diverse curve di detassazione proposte rispettivamente dall'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo approvato dal Senato, e dall'emendamento presentato dai colleghi Giura Longo e Novellini.

PRESIDENTE. Vi sono obiezioni a questa richiesta di sospendere brevemente la seduta, onde consentire al Comitato dei nove di giungere ad una soluzione?

POCHETTI. La procedura è alquanto strana, signor Presidente: siamo in fase di votazione!

PRESIDENTE. Non è strana, onorevole Pochetti: questo è sempre avvenuto.

POCHETTI. Il relatore ha già espresso il parere della Commissione: egli ha detto che, a maggioranza, veniva espresso parere contrario all'emendamento Giura Longo.

PRESIDENTE. Non credo che lei voglia che esso sia respinto, onorevole Pochetti.

POCHETTI. Non lo so, vedremo!

PRESIDENTE. Poiché non è stata sollevata formale obiezione alla richiesta del deputato Emilio Rubbi, sospendo la seduta, avvertendo che, poiché nel prosieguo della stessa la Camera dovrà procedere alla votazione segreta finale dei progetti di legge oggi esaminati, e poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di riferire sulle conclusioni raggiunte dal Comitato dei nove.

GOTTARDO, *Relatore*. Devo purtroppo comunicare che nel Comitato dei nove non è stato possibile raggiungere un accordo; ribadisco pertanto il parere contrario sull'emendamento Giura Longo dis. 2. 1.

POCHETTI. Lo sapevamo!

PRESIDENTE. Ma ella è dotato di capacità profetiche, onorevole Pochetti! D'altra parte il Concilio Vaticano II le ha riconosciuto a tutti, senza distinzione!

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Giura Longo dis. 2. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento Giura Longo dis. 2. 1. Esso, infatti, peggiora la situazione, non troppo brillante anche se parzialmente accettabile, definita dall'articolo 2 del disegno di legge di conversione. In pratica se l'emendamento in questione dovesse essere approvato, non si realizzerebbero una serie di provvidenze che possono far sperare di salvare, oltre le piccole imprese cinematografiche, anche le medie. Si finirebbe, invece, con il dare un certo respiro ai piccolissimi esercizi — che forse non avranno lo stesso la possibilità di salvarsi con questi soli provvedimenti di detassazione —, ma togliendo l'« ancora di salvezza » agli esercizi medi che probabilmente, invece, con una detassazione sia pure imperfetta, quale quella prevista dal citato articolo 2, potranno essere salvati.

Sono queste le ragioni per le quali dichiaro di essere contrario all'emendamento che finirebbe con l'escludere dalla detassazione una enorme quantità di esercizi, i quali, invece, sono attualmente, sia pure a malapena, inseriti in questo disegno di legge, tenuto conto di quel congegno che prevede una progressività frenata e contenuta delle aliquote sui biglietti di prezzo inferiore alle 2.100 lire, stabilendo al di sopra di questo tetto una assoluta propor-

zionalità (e non progressività come, per un *lapsus*, ho affermato nel mio intervento). Mi sembra quindi che, se rivedessimo le posizioni fissate dall'articolo 2, svuoteremmo di significato il provvedimento in ordine a questo punto relativo al settore degli esercizi cinematografici.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Giura Longo dis. 2. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Dopo prova e controprova mediante procedimento elettronico, è respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MAZZARINO ANTONIO, Segretario, legge:

« Alla minore entrata derivante nell'anno finanziario 1978 dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, valutata in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

MAZZARINO ANTONIO, Segretario, legge:

La Camera,

visto il punto 73 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, relativo a " polveri per acque da tavola V.D. ex 30.03 " assoggettate ad aliquota IVA del 6 per cento;

vista la risoluzione ministeriale numero 363032 del 26 ottobre 1977, che, in contrasto con la prassi seguita da tutti i produttori nazionali e dagli oltre centomila esercizi commerciali, assoggetta il granulare effervescente ad aliquota del 14 per cento in luogo del 6 per cento;

data la composizione di tale prodotto in tutto simile a quella delle polveri per

acque da tavola, dalle quali differisce per il contenuto di zucchero in quantità superiore al cinquanta per cento e che sconta l'aliquota IVA del 3 per cento;

impegna il Governo

a revocare la citata risoluzione ministeriale confermando la corretta applicazione dell'aliquota IVA del 6 per cento sino ad oggi praticata e certificata dalle numerose verifiche effettuate in questi anni dalla guardia di finanza alle aziende interessate e, qualora il Governo ravvisi l'opportunità di praticare sui prodotti in questione un diverso prelievo fiscale, lo invita a provvedere con lo strumento legislativo.

9/2010/1 **Usellini, Moro Paolo Enrico, Citaristi**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno ?

SANTALCO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, dopo le dichiarazioni del Governo insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione ?

USELLINI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Usellini, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta finale dei disegni di legge nn. 1925, 1929, 1979, 2009 e 2010, oggi esaminati:

Indico la votazione segreta finale, - mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1925.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (1925):

Presenti	341
Votanti	339
Astenuti	2
Maggioranza	170
Voti favorevoli	327
Voti contrari	12

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1929.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali » (1929):

Presenti	342
Votanti	340
Astenuti	2
Maggioranza	171
Voti favorevoli	320
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1979.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306 » (1979):

Presenti	340
Votanti	339
Astenuti	1
Maggioranza	170
Voti favorevoli	312
Voti contrari	27

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2009.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante » (approvato dal Senato) (2009):

Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli	325
Voti contrari	16

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 1830.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2010.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra. Modificazioni di alcune aliquote dell'imposta sugli spettacoli » (*approvato dal Senato*) (2010):

Presenti	341
Votanti	206
Astenuti	135
Maggioranza	104
Voti favorevoli	190
Voti contrari	16

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1669, 868 e 1826.

Hanno preso parte alla votazione:

Accame	Baldassi
Achilli	Baracetti
Aiardi	Barba Davide
Alborghetti	Barbarossa Voza
Alici Francesco	Maria Immacolata
Onorato	Barbera
Aliverti	Bardotti
Allegra Paolo	Bassetti
Allegri Cesare	Bassi
Amabile	Belci
Amalfitano	Bellocchio
Amarante	Belussi Ernesta
Amici Cesare	Bertoli Marco
Andreoni	Biamonte
Andreotti	Bianchi Beretta
Angelini	Romana
Aniasi	Bianco
Anselmi Tina	Bini Giorgio
Antoni	Bisignani
Armato	Bocchi Fausto
Arnone	Bodrato
Ascari Raccagni	Boffardi Ines
Bacchi Domenico	Bolognari
Baghino	Bonalumi
Balbo di Vinadio	Bonifazi
Baldassari	Borri Andrea

Bosi Maramotti	Codrignani Giancarla
Giovanna	Colomba Giulio
Botta	Colonna
Bottarelli	Colucci
Bottari Angela Maria	Colurcio
Branciforti Rosanna	Conchiglia Calasso
Bressani	Cristina
Brini Federico	Conte Antonio
Brocca	Conti Pietro
Bucalossi	Corà
Buzzoni	Corradi Nadia
Cabras	Cristofori
Cacciari	Cuminetti
Caiaati	D'Alessio
Calaminici	Dal Maso
Campagnoli	Danesi
Cantelmi	d'Aquino
Canullo	D'Arezzo
Cappelli	Darida
Carandini	de Carneni
Carelli	De Caro
Carlassara	De Carolis
Carlioni Andreucci	De Cinque
Maria Teresa	de Cosmo
Carlotto	Degan
Carmeno	De Gregorio
Caroli Giuseppe	Del Castillo
Carrà	Dell'Andro
Carta	Del Rio
Caruso Antonio	Donat-Cattin
Caruso Ignazio	Evangelisti
Casadei Amelia	Facchini
Casalino	Faenzi
Casati	Fantaci
Castellucci	Federico
Castoldi	Felicetti Nevio
Cattanei	Ferrari Marte
Cavaliere	Ferrari Silvestro
Cavigliasso Paola	Flamigni
Ceravolo	Forlani
Cerra	Forni
Cerrina Feroni	Fortuna
Ciai Trivelli Anna	Fortunato
Maria	Fracanzani
Ciampaglia	Fusaro
Ciannamea	Gambolato
Cirasino	Garbi
Citaristi	Gargani Giuseppe
Citterio	Gargano Mario
Coccia	Gasco
Cocco Maria	Gaspari

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1978

Gatti Natalino	Mazzarino Antonio	Pratesi	Spataro
Gava	Mazzarrino Antonio	Preti	Spaventa
Giannantoni	Mario	Pucciarini	Speranza
Giglia	Meucci	Pugno	Spigaroli
Giordano	Miceli Vincenzo	Pumilia	Sposetti
Giovagnoli Angela	Migliorini	Quaranta	Squeri
Giovanardi	Milano De Paoli	Quarenghi Vittoria	Stegagnini
Giuliari	Vanda	Quietì	Stella
Giura Longo	Millet	Raicich	Tamburini
Goria Giovanni	Mirate	Ramella	Tamini
Giuseppe	Monsellato	Reggiani	Tani Danilo
Gottardo	Monteleone	Rende	Tantalo
Gramegna	Morazzoni	Revelli	Tassone
Granati Caruso	Morini	Ricci	Tedeschi
Maria Teresa	Mosca	Riga Grazia	Terraroli
Granelli	Moschini	Rognoni	Tesi
Grassucci	Napoleoni	Rosati	Tesini Aristide
Gualandi	Nespolo Carla	Rosini	Tesini Giancarlo
Guglielmino	Federica	Rossi di Montelera	Tessari Alessandro
Laforgia	Noberasco	Rossino	Tessari Giangiacomo
La Loggia	Novellini	Rubbi Emilio	Testa
Lamanna	Orione	Rumor	Toni Francesco
Lamorte	Orsini Bruno	Russo Carlo	Tozzetti
Leccisi	Ottaviano	Russo Ferdinando	Triva
Lettieri	Padula	Russo Vincenzo	Trombadori
Lezzi	Pagliai Morena	Salvato Ersilia	Urso Salvatore
Licheri	Amabile	Salvatore	Usellini
Lima	Palomby Adriana	Salvi	Vaccaro Melucco
Lodi Faustini Fustini	Palopoli	Sandomenico	Alessandra
Adriana	Pani Mario	Sanese	Vagli Maura
Lodolini Francesca	Patriarca	Sangalli	Valensise
Lucchesi	Pavone	Santagati	Vecchiarelli
Lussignoli	Pazzaglia	Santuz	Venegoni
Malvestio	Pellegatta Maria	Sanza	Venturini
Mancini Vincenzo	Agostina	Sarri Trabujo Milena	Vernola
Mancuso	Pellicani	Sarti	Vetere
Manfredi Giuseppe	Pellizzari	Savino	Villa
Manfredi Manfredo	Perantuono	Savoldi	Villari
Mannuzzu	Perrone	Sbriziolo De Felice	Vincenzi
Mantella Guido	Petrella	Eirene	Vineis
Marabini	Pezzati	Scalia	Vizzini
Marchi Dascola Enza	Picchioni	Scaramucci Guaitini	Zaccagnini
Marocco	Piccoli Flaminio	Alba	Zambon
Maroli Fiorenzo	Pisanu	Scarlato	Zariboni
Martini Maria Eletta	Pisicchio	Scovacricchi	Zavagnin
Martino	Pochetti	Sedati	Zolla
Marton	Pontello	Servadei	Zoppetti
Marzano	Porcellana	Sgarlata	Zoso
Marzotto Caotorta	Portatadino	Silvestri	Zuconi
Masiello	Postal	Sinesio	Zuech
Matrone	Prandini	Sobrero	Zurlo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1978

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1925:

d'Aquino Palomby Adriana

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1929:

Erminerò Moro Paolo Enrico

Si è astenuto sul disegno di legge n. 1979:

Amabile

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2010:

Accame	Carlassara
Achilli	Carlioni Andreucci
Alborghetti	Maria Teresa
Alici Francesco	Carmeno
Onorato	Carrà
Allegra Paolo	Caruso Antonio
Amarante	Casalino
Amici Cesare	Castoldi
Angelini	Ceravolo
Aniasi	Cerra
Antoni	Cerrina Feroni
Arnone	Ciai Trivelli Anna
Bacchi Domenico	Maria
Baghino	Cirasino
Balbo di Vinadio	Cocco Maria
Baldassi	Codrignani Giancarla
Baracetti	Colomba Giulio
Barbarossa Voza	Colonna
Maria Immacolata	Colucci
Barbera	Colurcio
Bellocchio	Conchiglia Calasso
Bertoli Marco	Cristina
Biamonte	D'Alessio
Bisignani	Di Vagno
Bocchi Fausto	Facchini
Bonifazi	Faenzi
Bosi Maramotti	Ferrari Marte
Giovanna	Fortuna
Bottarelli	Fortunato
Bottari Angela Maria	Fracchia
Branciforti Rosanna	Gatti Natalino
Brini Federico	Giannantoni
Canullo	Giovagnoli Angela
Carandini	Giovanardi

Giura Longo	Pellicani
Gramegna	Perantuono
Granati Caruso	Petrella
Maria Teresa	Pochetti
Grassucci	Pratesi
Gualandi	Pucciarini
Guerrini	Pugno
Guglielmino	Quaranta
Lezzi	Raicich
Lodi Faustini Fustini	Ramella
Adriana	Ricci
Lodolini Francesca	Riga Grazia
Mancuso	Rossino
Manfredi Giuseppe	Salvato Ersilia
Marchi Dascola Enza	Salvatore
Martino	Sandomenico
Marzano	Santagati
Masiello	Sarri Trabujo Milena
Matrone	Sarli
Miceli Vincenzo	Sbriziolo De Felice
Migliorini	Eirene
Milano De Paoli	Scaramucci Guaitini
Vanda	Alba
Millet	Spataro
Mirate	Tamini
Monsellato	Tani Danilo
Monteleone	Terraroli
Mosca	Tesi
Moschini	Tozzetti
Nespolo Carla	Triva
Federica	Vaccaro Melucco
Noberasco	Alessandra
Novellini	Vagli Maura
Ottaviano	Valensise
Pagliai Morena	Venegoni
Amabile	Venturini
Palopoli	Vetere
Pani Mario	Villari
Pazzaglia	Vineis
Pellegatta Maria	Zavagnin
Agostina	Zoppetti

Sono in missione:

Bandiera	Fioret
Bernini	Maggioni
Corallo	Martinelli
Del Duca	Milani Eliseo
De Poi	Pisoni
Di Giannantonio	Terranova

Per la stampa e la distribuzione della relazione conclusiva di una Commissione parlamentare di inchiesta.

DEL CASTILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CASTILLO. Signor Presidente, prendo la parola per sottoporre alla sua cortese attenzione l'opportunità di sollecitare la stampa e la distribuzione della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulla « giungla retributiva », che pare sia stata redatta da mesi. Tutta la stampa ne parla, mentre i parlamentari non ne sono a conoscenza. E ciò in relazione anche al fatto che il 13 maggio 1977, insieme con i colleghi Lamorte, Tassone e Mantella, ho presentato una proposta di legge sulla perequazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, il cui *iter* parlamentare non può procedere prima di conoscere questo documento.

PRESIDENTE. Onorevole Del Castillo, da informazioni che abbiamo attinto presso la Presidenza del Senato, posso comunicare che questa relazione è in corso di stampa e sarà in distribuzione fra 15-20 giorni.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAMPAGNOLI ed altri: « Modificazione alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, recante agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti, destinati al funzionamento degli aeromobili adibiti ad uso agricolo » (2022);

ACCAME ed altri: « Istituzione di una laurea per i militari e dell'università della difesa nazionale » (2024).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

« Istituzione del Sacratio delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano » (2023).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio
di interrogazioni.**

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 17,20.

**Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta del presentatore:

interrogazione con risposta orale Tremaglia n. 3-02390 del 12 gennaio 1978 in interrogazione con risposta scritta n. 4-04422;

interrogazione con risposta orale Tremaglia n. 3-02391 del 12 gennaio 1978 in interrogazione con risposta scritta n. 4-04423.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PANI MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia la sua valutazione sullo sconcertante episodio che ha coinvolto il direttore didattico delle scuole elementari di Lula (Nuoro) il quale, senza lasciarsi sfiorare dal dubbio di poter cadere nel ridicolo, ha fatto ritirare agli alunni delle classi IV e V elementare un libro di Ferruccio Parri intitolato « Dalla Resistenza ad oggi », che l'amministrazione comunale aveva fatto distribuire in occasione del trentesimo anniversario della Costituzione;

per sapere se ritenga opportuno ed urgente un suo intervento al fine di ottenere la revoca di una così sconcertante decisione che offende profondamente il sentimento democratico ed antifascista del nostro popolo e, nello stesso tempo, per raccomandare al direttore didattico, se non altro, una maggiore sensibilità e rispetto verso la maturità e l'intelligenza dei giovani alunni. (5-01030)

PANI MARIO, COCCO MARIA E MACCIOTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — considerato che da tutte le parti viene denunciato l'eccessivo ammontare dei residui passivi relativamente ai fondi destinati agli investimenti in agricoltura e che la regione Sardegna ha da diversi mesi definito ed approvato un programma complessivo di interventi in direzione di un organico sviluppo e riforma del settore agro-pastorale al fine di conseguire, secondo le indicazioni delle vigenti leggi nazionali, la rinascita economica e sociale dell'Isola, programma che deve essere approvato dal CIPE —:

per quali ragioni fino a questo momento non sia stato approvato il programma di interventi nel settore agro-pastorale trasmesso dalla regione Sardegna al CIPE per la sua definitiva approvazione;

se si ritenga di dover superare con rapidità ogni eventuale difficoltà e ritardo al fine di mettere la regione Sardegna in condizioni di poter efficacemente e validamente operare in un settore così importante come è quello dell'agricoltura. (5-01031)

RAFFAELLI, CHIARANTE, BALZAMO E MILANI ELISEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — venuti a conoscenza:

che in provincia di Bergamo operano con comportamenti e iniziative del tutto irregolari, alcune società cooperative edilizie, quali in specie « La Pace » in Stezzano, « Santo Alessandro » in Fara d'Adda, « Il Tiglio » in Osio Sotto, « Le Valli » in Albino, « Santo Alessandro » in Arzago D'Adda;

che addirittura pende procedimento penale avanti il tribunale di Bergamo a carico dei soci fondatori, amministratori e a carico dei sindaci delle predette cooperative appunto per le irregolarità gravi di cui sopra;

che trattasi delle identiche persone sempre fondatrici e amministratrici o revisori dei conti di ben altre 10 società cooperative edilizie tutte operanti in provincia di Bergamo;

che in particolare costoro hanno, con varie pubblicità, acquisito la fiducia di semplici lavoratori e pensionati cui han fatto sottoscrivere preliminari d'assegnazione d'appartamenti contestualmente a istanze di iscrizione a soci per prezzi di mercato, poi però aumentati del 50 per cento ed anche dell'80 per cento, pena la non consegna dell'appartamento, ovvero la mancata sottoscrizione del rogito notarile;

che quasi mai sono state tenute assemblee e comunque mai assemblee regolari nelle predette cooperative, né è mai stato possibile un pur minimo controllo della gestione e della contabilità da parte dei soci;

che le maggioranze assembleari sono state artatamente alterate sia dalla mancata o del tutto tardiva iscrizione dei soci al libro dei soci assegnatari, sia con la pretestuosa iscrizione a soci di alcuni soggetti non assegnatari d'appartamenti, ma bensì commensali o dipendenti di quei soci fondatori e amministratori imputati nel procedimento penale di cui sopra, per il solo pagamento di quote sociali di lire 5.000 cadauna, ma tali ultimi soggetti han-

no avuto il diritto di voto nell'assemblea d'approvazione degli onerosi bilanci per la costruzione dei condomini edilizi;

che in alcuni casi il « prezzo » di assegnazione dell'appartamento è stato concordato in trattative private e con rilevanti sconti su quello richiesto formalmente a tutti i soci assegnatari;

che alcuni appartamenti sono stati assegnati a lavoratori non dipendenti, ma bensì a professionisti, commercianti, imprenditori, che in alcuni casi han fatto oggetto di ulteriore vendita speculativa gli appartamenti loro assegnati;

che sono pendenti varie cause giudiziali e stragiudiziali da parte di soci assegnatari contro dette cooperative;

che nonostante tutto ciò tali cooperative hanno ottenuto con stupefacente facilità e rapidità mutui agevolati;

che v'è grave malessere nei lavoratori assegnatari e gravissima preoccupazione per il destino dei loro risparmi e delle loro case -

quali provvedimenti e interventi immediati si vogliono intraprendere per stroncare e soprattutto riparare all'incresciosa e scandalosa situazione creatasi sotto l'usbergo della legislazione cooperativistica e con l'utilizzazione di pubblico denaro, pur salvaguardando totalmente gli interessi di tutti i lavoratori aventi i requisiti di cui alla normativa in questione e che hanno agito legittimamente e in buona fede. (5-01032)

ZOPPETTI, BERTOLI MARCO, CARRA, CALAMINICI E BALDASSARI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere -

premessò che i comuni di Tavazzano e di Montanaso (Milano) hanno sottoscritto presso la Regione Lombardia una convenzione con l'ENEL per regolare i reciproci impegni relativi all'ampliamento dell'attuale centrale termoelettrica;

constatato che dopo l'inizio dei lavori i comuni hanno più volte sollecitato l'ENEL a convenire in sede di verifica ad un esame dei problemi che stanno emergendo per il proseguo dei lavori di costruzione della centrale a causa del mancato funzionamento della Commissione ecologica, alla non realizzazione delle opere collaterali e ai gravi problemi sindacali emergenti nel cantiere:

considerato che già i sindacati insieme agli enti locali hanno evidenziato in assemblea con i lavoratori della costruenda centrale il mancato rispetto da parte dell'ENEL delle norme e del controllo previste nella convenzione sulle ditte appaltatrici, sull'igiene dell'ambiente di lavoro, sui servizi di mensa e sulla sistemazione logistica dei lavoratori;

tenuto conto che l'ENEL tende a disattendere o a voler dilazionare gli impegni sottoscritti -

quali iniziative hanno inteso assumere perché l'ENEL:

1) abbia a confrontarsi, a discutere ed a rispettare gli impegni assunti coi comuni, il comprensorio del Lodigiano e la Regione Lombardia, con la convenzione;

2) faccia conoscere i termini, i costi ed i motivi che hanno portato l'ENEL a sottoscrivere un'altra convenzione, « non resa pubblica », con la Congregazione Muzza, all'insaputa dei comuni interessati, intesa alla sistemazione idraulica del canale Muzza anche a valle della costruenda centrale termoelettrica. (5-01033)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MAZZOLA. — *Al Ministro per le regioni.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto verificatosi alla Regione Piemonte dove, in occasione del convegno promosso dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato e dell'Istituto « Gramsci » che si terrà a Roma nei giorni 23, 24 e 25 gennaio sul tema « Programmazione, autonomie, partecipazione: un nuovo ordinamento dei poteri locali », la Giunta regionale avrebbe invitato amministratori locali, sindaci e presidenti di comprensori, a partecipare ai lavori del convegno stesso a cura e spese della Regione.

Ritiene l'interrogante che tale fatto sia gravemente scorretto in quanto si utilizza il pubblico danaro per una iniziativa che è certamente interessante ma nettamente di parte essendo a tutti noto come il Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato e l'Istituto « Gramsci » siano emanazione diretta del Partito comunista italiano.

Considerare lo Stato e il partito due entità che si sovrappongono e si integrano a vicenda attiene certamente ai canoni marxisti-leninisti ma non certamente a quelli del nostro ordinamento costituzionale, ma evidentemente la Giunta regionale del Piemonte non ritiene essenziale questa differenza.

Ove il fatto risultasse confermato, cosa della quale l'interrogante ritiene non possa dubitarsi, sarebbe opportuno un richiamo formale al rispetto non solo del pubblico danaro, ma delle competenze che in uno Stato di diritto spettano da un lato alle istituzioni e dall'altro ai partiti, senza confusioni e commistioni che non sono in armonia con il nostro ordinamento giuridico-costituzionale. (4-04413)

BOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga opportuno prendere con la massima sollecitudine le iniziative del caso affinché ai trattamenti di reversibilità a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali venga estesa la normativa prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 81 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

È ingiusto, invero, che le norme vigenti sui trattamenti di reversibilità a carico della Cassa in questione continuino a richiedere requisiti assai più sfavorevoli sia di quelli in vigore per i trattamenti di reversibilità a carico dello Stato sia di quelli a carico dell'INPS. (4-04414)

SANTAGATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare, al fine di sbloccare gli avanzamenti, dato che 500 marescialli capi dell'esercito, già in tale grado dal 1° settembre 1971, avrebbero dovuto essere promossi dopo il quarto anno di servizio al grado di maresciallo maggiore fin dal 1° settembre 1975, mentre sono ancora in attesa di una tempestiva « difesa d'ufficio », che si sta rivelando astratta e lontana, tanto più che le vittime non sono tutelate da organizzazioni sindacali, e che da oltre due anni vivono in deprimente attesa, che si riflette negativamente sulla benemerita categoria, nonché sul rendimento in servizio presso i loro reparti di appartenenza. (4-04415)

SANTAGATI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della discriminazione attuata nei confronti delle guardie di sanità marittime, che prestano la loro opera nei porti, negli aeroporti, ed anche presso gli uffici sanitari provinciali sia alle dipendenze del medico che del veterinario provinciale, dove svolgono una attività di vigilanza igienico-sanitaria annua tanto più che al corpo appartengono diversi laureati, diplomati ecc., i quali sono qualificati solo come semplici salariati, alla stregua della classe dei bidelli e dei netturbini, per cui sarebbe giusto voler promuovere la loro qualifica almeno al gruppo C onde migliorare anche il loro trattamento economico. (4-04416)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministero delle finanze del 5 gennaio 1978 relativo alla riduzione del numero delle sedi di dogana per le operazioni di sdoganamento oltre che perplesità, ha ingenerato vivo malcontento non

solo fra gli operatori economici, ma anche fra le maestranze che in tale limitazione riscontrano ulteriori motivi di ritardo, complicazioni burocratiche e di crisi per le rispettive branche economiche e aziende produttive;

Lecce ha subito un grave colpo che sarebbe irreparabile per la sua industria di abbigliamento e quindi per la già precaria occupazione delle operaie, se non fosse revocato il provvedimento ministeriale, dovendo necessariamente rivolgersi alla sede doganale di Civitavecchia con gravissime complicazioni burocratiche, perdita di tempo e aggravio dei costi per la notevole distanza;

soprattutto per la provincia di Lecce si tratta di temporanea importazione della merce in quanto più di diecimila operaie del settore abbigliamento occupate in alcune aziende, fra le quali, l'Harry's Moda, Cespa, Diba, Fibi, Saporito e numerosi ricamifici a Lecce e nei Comuni della provincia, nonché le lavoranti a domicilio, lavorando col sistema *façon*, ne deriva nel corso dell'anno dall'*import-export* un'entrata di alcuni miliardi per il ricavo del puro costo di lavoro;

si può revocare il decreto «auspicato dalla CEE» e determinato dalla necessità di attuare maggiori controlli sull'importazione dei prodotti siderurgici e tessili, potendo ugualmente ottenere lo scopo senza ridurre le sedi doganali, ma adeguando gli organici e aumentando le verifiche e i controlli non a campione, ma in modo scrupoloso, dettagliato e su tutte le fatture e quindi evitare pratiche di *dumping* -

se e quando intendono ripristinare le sedi di sdoganamento già sopresse in modo da tranquillizzare le lavoratrici interessate e tutti i lavoratori e gli imprenditori della provincia di Lecce. (4-04417)

CASALINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se, quanto, quando e a che titolo la Cassa per il mezzogiorno ha erogato contributi finanziari in favore della industria, produttrice di ingranaggi, SMEI di Lecce. (4-04418)

CASALINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale esito ha avuto la pratica relativa all'ex combattente della guer-

ra 1915-18, signor De Matteis Adamo nato a Maglie, provincia di Lecce, il 12 febbraio 1890, inoltrata da quel Comune e intesa a ottenere la concessione dell'assegno vitalizio e della medaglia ricordo dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Il comune di Maglie inoltrò la pratica con foglio n. 15095 di protocollo in data 28 agosto 1974. (4-04419)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di reversibilità della signora Calò Maria Assunta nata il 15 gennaio 1925, vedova dell'ex netturbino comunale nato il 14 febbraio 1924 a Martano (Lecce) e deceduto in servizio presso il comune di Martano il 10 luglio 1975. (4-04420)

GIANNAMEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di intervenire al fine di eliminare la grave situazione venutasi a determinare in provincia di Lecce a causa dell'intendimento manifestato dal provveditorato agli studi di procedere al conferimento delle nomine degli insegnanti dei corsi CRACIS non già salvaguardando il principio della residenza dei docenti stessi nei comuni sedi dei corsi, così come operato negli anni precedenti ed in conformità a quanto prescritto dall'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale del 14 aprile 1977 (per altro identico a quanto stabilito all'ordinanza relativa allo anno 1976-77), bensì in virtù di una restrittiva interpretazione della circolare ministeriale n. 279 del 25 ottobre 1977.

Tale intendimento, oltre a danneggiare almeno 150 docenti, che vedrebbero vanificarsi l'aspettativa di una sia pure precaria occupazione, contrasta con il principio di autonomia degli enti nell'organizzazione dei corsi e nella conseguente designazione dei docenti, principio di autonomia per altro sancita dalla stessa ordinanza ministeriale. (4-04421)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere a che titolo alcuni rappresentanti della nostra Ambasciata e del locale Istituto di cultura hanno partecipato al secondo *festival* dell'*Unità* svoltosi recentemente a Stoccolma.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se sono vere le voci che il Ministero degli affari esteri avrebbe diramato precise istruzioni affinché le nostre autorità diplomatiche-consolari partecipino a tutti i *festivals* dell'Unità organizzati all'estero.

(4-04422)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i risultati della ispezione amministrativa effettuata dal dottor Armando Sanguigni dell'Ambasciata di Italia a Bonn al COASSCIT di Monaco.

(4-04423)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza della richiesta, avanzata dalle Amministrazioni comunali della zona di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, per la sollecita istituzione di una sede decentrata dell'INPS, come da proposta avanzata dal Comitato provinciale di Salerno dello stesso INPS fin dal 18 novembre 1975;

con precisione quali siano i motivi che non hanno consentito finora l'effettiva istituzione delle sedi decentrate INPS nei Comuni di Battipaglia, Sala Consilina, Sapri e Vallo della Lucania, sedi proposte con la citata deliberazione del Comitato provinciale INPS di Salerno.

Gli interroganti segnalano il vivo malessere che la mancata istituzione delle dette sedi decentrate ha generato nelle rispettive zone tra i lavoratori i quali vedono tuttora insoddisfatta una esigenza annosa ed aggravato un serio disagio da lungo tempo sofferto.

(4-04424)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'elenco delle aziende private e degli enti pubblici della provincia di Salerno che hanno trasmesso all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione rispettivamente entro il mese di luglio 1977 ed entro il mese di gennaio 1978 i prospetti di cui all'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private », nonché il numero dei posti da assegnare e il numero dei posti effettivamente assegnati.

Per sapere se nel corso del 1977 l'ispettorato provinciale del lavoro di Salerno abbia provveduto ad individuare le aziende e gli enti pubblici locali che, benché obbligati ad inviare i prospetti previsti dalla citata legge n. 482 non vi abbiano provveduto e, in caso affermativo, per conoscere l'elenco di dette aziende ed enti ed il numero di persone che ciascuna di esse è tenuta ad assumere alle proprie dipendenze in virtù della già citata legge n. 482.

Per sapere, infine, se le graduatorie e gli elenchi per l'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, siano puntualmente aggiornate ogni tre mesi come prescrive la legge all'articolo 17, e in qual modo detti elenchi e graduatorie vengono rese pubbliche.

(4-04425)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che al Sindacato provinciale autoferrotramvieri CGIL di Salerno che aveva richiesto alla sede provinciale INPS di sapere se determinate aziende esercenti autolinee in concessione avessero goduto della fiscalizzazione degli oneri sociali e se avessero rimborsato i lavoratori delle trattenute precedentemente fatte, la medesima direzione provinciale INPS ha risposto testualmente che « la Direzione generale di questo istituto ha reso noto che non è possibile da parte dell'INPS fornire a terzi indicazioni o dati afferenti i rapporti assicurativi e contributivi intercorrenti tra l'INPS stesso e i datori di lavoro » — se non ritenga assolutamente anacronistica l'applicazione di una sorta di « segreto di ufficio » su questioni concernenti il rapporto tra un ente pubblico come l'INPS, sostenuto dalle contribuzioni dei lavoratori, e aziende che usufruiscono di fiscalizzazioni di oneri sociali; se non ritenga, al contrario, che costituisca un diritto del sindacato e della collettività ottenere dati precisi degli enti pubblici sull'applicazione di leggi e di norme che riguardano la condizione dei lavoratori e l'uso del pubblico danaro.

Per sapere, infine, se non ritenga di emanare disposizioni affinché enti come l'INPS provvedano non solo ad abbandonare ogni atteggiamento come quello sopra richiamato, ma anche a assicurare, attraverso forme adeguate, l'effettiva pubbliciz-

zazione, anche a livello provinciale, dei propri atti, in modo da garantire un reale controllo dell'opinione pubblica circa il rispetto delle leggi e l'uso del pubblico danaro. (4-04426)

MILANI ELISEO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia che lo stabilimento CGE (Fiar) di Milano ha messo in cassa integrazione le proprie maestranze e quali siano le motivazioni di questa scelta compiuta dall'impresa;

se tale decisione può essere fatta risalire alla mancata conferma di commesse riguardanti la fabbricazione di impianti radar per aerei da combattimento;

infine, se rispondono a verità quelle notizie circolate sulla stampa secondo le quali l'impresa non avrebbe sollecitato le commesse previste nel momento in cui sono venute meno le ordinazioni di due squadriglie di aerei *Starfighter Fio 4 s*, a suo tempo ordinati dalla Turchia nel corso della crisi di Cipro tramite anche l'intervento del Governo italiano. (4-04427)

MENICACCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che molti cardiopatici residenti in Toscana si recano, per farsi operare, presso altri centri cardiocirurgici funzionanti ad Ancona, a Napoli e a Milano;

che la Regione Toscana ha in numerose occasioni contribuito affinché cardiopatici residenti in Toscana potessero recarsi all'estero per farsi operare;

che dei centri di cardiocirurgia della Toscana, quello di Pisa è tuttora allo stato di semplice progetto, quello di cardiocirurgia di Massa è da tempo al centro di polemiche riguardanti la sua funzionalità, quello dell'Ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova ha attualmente una funzionalità assai limitata essendo rimasto in attivo per ben quattro anni, quello dell'ospedale fiorentino di San Giovanni di Dio comprende un reparto di chirurgia vascolare (e non di cardiocirurgia) e necessita comunque di un maggiore sviluppo col trasferimento all'ospedale di Torre Galli che peraltro è ancora in costruzione;

che si verifica quindi in Toscana una situazione di estrema carenza delle strutture cardiocirurgiche del settore pubblico;

che il Comitato tecnico-consultivo per la programmazione sanitaria e ospedaliera della Toscana, ha dato parere negativo sulla richiesta del dottor Gaetano Azzolina di essere autorizzato ad aprire e a convenzionare una casa di cura privata per la chirurgia pediatrica generale e vascolare, la chirurgia toracica e la cardiocirurgia;

che detto parere negativo è stato motivato con l'affermazione secondo cui l'attività di cardiocirurgia presente in Toscana dispone di « una potenzialità operativa superiore alle esigenze assistenziali della regione », oltre che con rilievi tecnici di secondaria importanza —

se sia a conoscenza di quanto sopra;

se non ritenga che, di fronte alla situazione sopra descritta, tale da non poter essere ignorata dagli organi della Regione Toscana perché corrispondente a una preoccupante realtà, sarebbe opportuno e anzi auspicabile la presenza in Toscana di una struttura privata di cardiocirurgia che avrebbe necessariamente funzioni integrative, e non sostitutive, delle strutture pubbliche e contribuirebbe in tal modo a risolvere i gravi problemi sopra accennati. (4-04428)

CAVALIERE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per riattivare l'aeroporto « G. Lisa » di Foggia, il quale ha bisogno del prolungamento della pista esistente e della costruzione di una seconda pista.

L'interrogante fa rilevare che non inopinatamente la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura compì un enorme sforzo finanziario, per dotare la provincia di Foggia di un'infrastruttura aeroportuale, perché lo sviluppo socio economico della Capitanata non poteva fare a meno di una tale realizzazione.

Oggi più che mai, si avverte la necessità che l'aeroporto « G. Lisa » diventi agibile, perché, a parte che sarebbe ingiustificabile gettare alle ortiche la ragguardevole spesa sostenuta, le esigenze sempre crescenti del mercato ortofrutticolo e di quello del settore zootecnico, lo sviluppo industriale e quello turistico sono strettamente legati alla celerità dei collegamenti con le altre parti d'Italia e con l'estero, e la celerità può essere assicurata solamente attraverso l'utilizzazione dell'aeroporto. (4-04429)

GIORDANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che alle Cooperative edilizie che hanno ottenuto ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, il Ministero dei lavori pubblici ha effettuato, ai sensi dell'articolo 72 della citata legge, promessa di contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti con istituti di credito all'uopo autorizzati, in modo da non far gravare sui beneficiari medesimi un onere complessivo superiore al 3 per cento per le cooperative a proprietà indivisa ed al 4 per cento per quelle a proprietà individuale;

che la legge 27 maggio 1975, n. 166, avente per oggetto « Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia », snelliva e semplificava la procedura per la concessione dei contributi, introducendo, con l'articolo 16, un diverso *iter* amministrativo per la concessione ed erogazione dei contributi stessi, per cui il Ministero dei lavori pubblici avrebbe provveduto direttamente alla formale concessione dei contributi a quelle cooperative che avrebbero iniziato i lavori entro il termine del 31 ottobre 1975, successivamente prorogato al 29 febbraio 1976. Il Ministro dei lavori pubblici, tuttavia, ha continuato nella concessione dei benefici di che trattasi, ad applicare l'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 166 del 1975, anche dopo il termine del 29 febbraio 1976, pretendendo — pena la decadenza della promessa di contributo — il certificato di inizio dei lavori a quelle cooperative edilizie cui venne imposto tale *iter* procedurale, essendosi dichiarati a quell'epoca incompetenti in materia di edilizia agevolata sia i Provveditorati regionali alle opere pubbliche che gli Uffici del genio civile;

che la Corte dei conti — in sede di registrazione dei decreti ministeriali di impegno di spesa — ha respinto tutti i provvedimenti relativi a cooperative edilizie i cui lavori erano iniziati dopo il 29 febbraio 1976, escludendole, in tal modo, dalle agevolazioni previste dalla succitata legge n. 166;

che a seguito delle citate determinazioni adottate dalla Corte dei conti, il Ministero dei lavori pubblici, con circolare n. 11533 del 16 settembre 1977, dispose il ripristino dell'*iter* procedurale previsto dalla

legge 1° novembre 1965, n. 1179, decentrando in sede periferica (Provveditorati regionali alle opere pubbliche — Ufficio del genio civile ecc.) tutte le operazioni che aveva avocato a sé in applicazione delle norme contenute nella legge n. 166 del 1975 e precisando, tra l'altro, che avrebbe inviato ai rispettivi provveditorati regionali alle opere pubbliche gli elenchi delle Cooperative che avevano ottenuto la promessa di contributo;

che alle direttive della predetta circolare ministeriale, su richiesta degli istituti bancari, molte cooperative si sono prontamente adeguate producendo tutta la documentazione di legge prima del 31 dicembre 1977 —:

1) se il Ministero abbia dato corso alla circolare n. 11533 del 16 settembre 1977 e, nel caso negativo, quali sono le ragioni che lo hanno impedito. Sembra infatti che i Provveditorati regionali alle opere pubbliche né abbiano ricevuto gli elenchi nominativi delle cooperative edilizie, alle quali venne effettuata promessa di contributo, né abbiano predisposto i debiti trasferimenti di fondi;

2) se la eventuale predetta omissione pregiudichi la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 865 del 1971, alla luce della nuova normativa di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito alle Regioni ogni competenza in materia di edilizia agevolata;

3) se il Ministero dei lavori pubblici, qualora non già provvedutovi, abbia intenzione di dare corso a quanto dallo stesso disposto con la citata circolare del 16 settembre 1977, n. 11533, permettendo ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche di operare in conformità alle predette direttive, o voglia altrimenti provvedere;

4) quali provvedimenti verranno presi nei riguardi di quelle cooperative edilizie che, adeguatesi alle disposizioni ministeriali, si trovano in una grave situazione debitoria nei confronti delle imprese appaltatrici, senza avere potuto usufruire degli interventi finanziari da parte dello Stato.

(4-04430)

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che la legge n. 264 dell'11 febbraio 1961 e il relativo regolamento affidano alla

competenza dei comuni la tutela sanitaria, compresa l'igiene mentale e lo sviluppo psicofisico, della popolazione scolastica;

che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, trasferiva le funzioni amministrative in materia di medicina scolastica alle regioni;

che gli articoli 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ripetono chiaramente il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, all'assistenza scolastica concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico compresi specificatamente gli interventi di assistenza medico-psichica;

che negli scorsi anni scolastici, nonostante la chiarezza delle disposizioni legislative e le soddisfacenti attrezzature e servizi medico-psicopedagogici apprestati dai comuni dell'Emilia Romagna il sovrintendente regionale ai provveditorati agli studi ha sempre escluso i comuni dalle convenzioni (e quindi dal contributo finanziario ministeriale) per le *équipes* medico-psicopedagogiche che contraeva invece con l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF);

che il sovrintendente regionale ai provveditorati agli studi ha giustificato l'esclusione dei comuni dalle convenzioni con le disposizioni ministeriali che avrebbero impedito di contrarre convenzioni con nuovi enti dovendosi rinnovare solo quelle preesistenti -;

per quali motivi il Ministero abbia recentemente stipulato convenzioni per i servizi medico-psicopedagogici nelle scuole con una cooperativa denominata « Centro emiliano servizi e attività sociali - CESAS » che, pur avendo fra gli undici soci fondatori il presidente provinciale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo e i suoi familiari, pur essendo la stessa persona a ricoprire contemporaneamente la carica di presidente del CESAS e dell'ENPMF, pur avendo fissato la sua sede negli stessi ambienti dell'ENPMF, il CESAS si configura come un nuovo ente;

se, e in quale misura, il Ministero della pubblica istruzione abbia assegnato al CESAS, come avveniva per l'ENPMF, insegnamenti ordinari del ruolo normale e personale direttivo della scuola elementare;

a quanto ammontano i finanziamenti concessi dal Ministero della pubblica istruzione al CESAS per gli anni scolastici 1976-77 e 1977-78, non apparendo corretto il modo con cui tale ente tende a farsi appoggiare dai consigli di circolo della provincia di Bologna, come è avvenuto a Casalecchio di Reno, presentando i propri servizi come gratuiti, quando è noto che tale « gratuità » è pagata dallo Stato;

quale rapporto esista fra la riduzione di 1 miliardo di entrate registrate dall'ENPMF dal 1976 al 1977 derivanti in gran parte dalle convenzioni cui il Ministero della pubblica istruzione e le nuove entrate di cui può disporre il nuovo ente subentrano ai precedenti rapporti di convenzionamento;

se non ravvisi in tale operazione trasformistica (non nuova per l'ENPMF trasformatosi nel corso del tempo da ente privato in ente morale e indi in IPAB nazionale) un ennesimo tentativo di mantenere comunque, sia pure sotto la nuova veste giuridica di cooperativa, i finanziamenti statali, nonostante le disposizioni contrarie delle leggi vigenti;

quali provvedimenti immediati intenda assumere perché in Emilia Romagna i provveditori agli studi applichino correttamente le disposizioni di legge in materia di assistenza medico-psico-pedagogica alla popolazione scolastica ripetute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616. (4-04434)

MORINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere - premesso che in comune di Reggio Emilia, a cura dell'Opera Nomadi e con l'ausilio delle pubbliche amministrazioni locali, è stato istituito il campo sosta per nomadi « Villaggio B. Richter », presso il quale sono presenti costantemente numerose famiglie di nomadi, che è servito in modo anche da consentire la frequenza regolare alla scuola pubblica dei bambini di dette famiglie - se è conforme a legge l'applicazione a detto campo sosta da parte dell'ENEL della tariffa camping turistico o, comunque, come spazio aperto, in luogo della normale tariffa per le civili abitazioni.

La pratica tariffaria dell'ENEL sopra esposta viene ad incidere sul bilancio familiare delle famiglie nomadi che utilizzano il campo, mediamente con una spesa doppia di qualsiasi altra famiglia che abbia un'abitazione fissa.

L'interrogante chiede comunque quali iniziative intenda assumere codesto Ministero ai fini di ottenere una applicazione tariffaria da parte dell'ENEL che sia « sostanzialmente » equa e non apparentemente conforme alle norme di carattere generale.

(4-04432)

GOTTARDO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per essere informato in ordine ai provvedimenti che intendono prendere per risolvere la grave situazione venutasi a determinare a causa dello stato di insolvenza dell'Istituto ENPALS.

I lavoratori del cinema e delle case di noleggio films, pur pagando direttamente e indirettamente a mezzo dei propri datori di lavoro i contributi di legge, non possono

usufruire delle relative assistenze sanitarie in quanto da tempo medici e specialisti rifiutano l'assistenza diretta per la morosità dell'Istituto e pretendono l'integrale pagamento delle loro prestazioni professionali.

A questo sacrificio, i lavoratori della categoria citata devono aggiungere l'onere derivante dal parziale e procrastinato rimborso da parte dell'ENPALS, del tutto inadeguato alla misura della contribuzione e non corrispondente al trattamento di altri lavoratori che, sottoposti a pari contribuzione, vengono assistiti da altri Enti mutualistici.

Una attenta valutazione di questa situazione fa ritenere all'interrogante urgente e necessario un intervento dei Ministri interessati per eliminare una tensione sempre più grave e pertanto rinnova la richiesta di conoscere i provvedimenti che detti Ministri intendono adottare.

(4-04433)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere, nell'eventualità che il COSMOS 954, il satellite russo con a bordo 50 chili di materiale radioattivo, fosse precipitato sul suolo del nostro paese o sulle acque ad esso adiacenti, se e quali misure di emergenza e di prevenzione contro la possibilità di contaminazioni radioattive sarebbero state adottate a protezione delle eventuali popolazioni interessate.

(3-02446)

« BOZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti concreti e specifici il Governo intenda adottare per far fronte alla grave situazione di minaccia all'ordine pubblico democratico creatasi nel comprensorio del cuoio e della calzatura in provincia di Pisa ed in particolare ulteriormente sottolineata da inammissibili atti di violenza consumati in località "La Catena" nel comune di Castelfranco di Sotto ed in altre località, con aggressioni e danneggiamenti a persone e cose, di chiara marca neo-fascista, considerando anche l'opera insufficiente di prevenzione e di repressione che a tali episodi finora è stata opposta.

« L'interrogante, inoltre, chiede di conoscere quale intervento il Governo abbia compiuto e intenda compiere perché la tenenza dei carabinieri di San Miniato sia opportunamente sensibilizzata ad agire per imporre il rispetto della legge, cosa che al momento non appare.

(3-02447)

« LABRIOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità per conoscere quali provvedimenti ha preso, o intende prendere, in merito alle affezioni cancerose che hanno colpito numerosi ex-dipendenti della fabbrica SBIC di Seriate di Bergamo.

« In particolare chiedono:

1) se sono state disposte indagini conoscitive al fine di appurare la gravità ed estensione del danno con riguardo ai lavoratori, alla popolazione ed all'ambiente;

2) se non si ritiene che quest'ultimo caso imponga un'indagine capillare su tutte quelle aziende e lavorazioni, che per analoghi strumenti e materiali impiegati, minacciano gravemente la salute dei lavoratori e della popolazione.

« Gli interroganti inoltre, vivamente preoccupati per il ripetersi di questi gravissimi eventi, sollecitano radicali ed urgenti modificazioni della normativa vigente in materia di lavorazioni nocive, tossiche, o comunque pericolose, e chiedono quale è lo stadio dell'approntamento di tale normativa, più volte da questo ministero annunciata come imminente, e se conterrà rigorosi controlli preventivi e repressivi ed infine se prevederà il divieto dell'uso di tecniche lavorative e di materiali rivelatisi ripetutamente come tossici.

(3-02448)

« RAFFAELLI, CHIARANTE, CHIOVINI CECILIA, TESSARI GIANGIACOMO, BALBO DI VINADIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se è a conoscenza della totale mancanza nel campo del circolante, delle monete metalliche da lire 200 apparse e scomparse nello stesso giorno e delle quali la Radio, a sole quarantotto ore dalla loro immissione nella circolazione monetaria, ne annunciava il valore di acquisto al "mercato nero" per un valore di 1600 lire al "pezzo";

per sapere quali provvedimenti e accorgimenti s'intende prendere per evitare il grave inconveniente nella prossima seconda emissione a quanto risulta abbastanza prossima.

(3-02449)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste per sapere - premesso:

che da mesi si sono verificati numerosi e gravi casi d'intossicazione, in varie zone d'Italia ed in particolare in provincia di Asti, per l'uso dissennato di diserbanti e di altri prodotti chimici in agricoltura;

che i danni determinati da questi preparati chimici sia alla salute dell'uomo, sia all'integrità del suolo e dell'ambiente creano un fondato allarme sulle popolazioni che vedono minata subdolamente la loro stessa

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1978

vita da questi veleni sparsi nelle campagne, e su prodotti indispensabili per l'alimentazione;

che occorre urgentemente intervenire in modo concreto onde far sì che questi prodotti, nati per alleviare le fatiche degli agricoltori, non si risolvano in un danno della collettività, e della salute pubblica -

quali provvedimenti si intendano assumere per ovviare alle gravi implicazioni negative che l'eccessiva e duratura tossicità dei prodotti chimici comporta sia a danno dell'uomo che degli animali e dell'ambiente naturale.

(3-02450)

« ORIONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici per sapere - in riferimento ai gravi danni provocati dalle violente mareggiate del 21 e 22 gennaio 1978 sul litorale abruzzese e marchigiano, con particolari pesanti conseguenze di dissesto per alcuni centri, come quello di Pescara; considerati anche gli opportuni urgenti provvedimenti adottati nel caso specifico; e soprattutto tenendo conto infine del fatto che con ricorrente periodicità si manifestano eventi calamitosi come quelli indicati, che colpiscono ora l'uno ora l'altro centro costiero (basti ricordare per tutti Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo) - quali ulteriori disposizioni siano state date ai competenti uffici, e nel caso al Genio civile per le opere marittime di Ancona, per uno studio organico e complessivo, anche d'intesa con le regioni interessate, ai fini di un programma di interventi risolutivi per la salvaguardia della costa abruzzese e marchigiana, per il recupero degli arenili ampiamente erosi e quindi per l'adeguata tutela dell'importante patrimonio turistico relativo.

(3-02451)

« AIARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle finanze e della marina mercantile, per sapere se, prese in considerazione le conseguenze negative dei decreti relativi alla assegnazione delle funzioni di sdoganamento di certi prodotti a determi-

nati porti, non ritengono di annullare il primo ed il secondo decreto.

« La decisione appare indispensabile ed urgente poiché non è possibile convogliare forzatamente le operazioni di imbarco e sbarco di certi prodotti - quali ad esempio quelli siderurgici e tessili - verso alcuni porti, costringendo quindi a mutamenti di rotte e di linee naturali di traffico, né è lecito, specialmente con tali limitazioni provocare impoverimenti di lavoro, riduzioni di personale, diminuzioni di incassi.

« Particolarmente urgente è la revoca del provvedimento per i porti di Genova e di Trieste, privati del traffico dei tessili, poiché nella loro qualità preminente di porti con traffico internazionale, vengono colpiti assai gravemente e irreparabilmente.

(3-02452)

« BAGHINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e delle partecipazioni statali, per sapere quale sia realmente la situazione inerente il riassetto dell'industria a partecipazione statale per il settore aerospaziale e per quello degli armamenti; nonché come si intenda affrontare un maggiore coordinamento con l'industria privata, che è certamente interessata e, in un certo senso, già integrata nella attuale produzione sia aerospaziale, sia in quella degli armamenti.

« Quanto pubblicato da riviste tecniche del settore e ancora di più da settimanali a larga diffusione nazionale preoccupa gli interroganti perché, soprattutto certe dichiarazioni di *manager* pubblici, induce ad accreditare soluzioni verticistiche, non sufficientemente approfondite, tendenti, ancora una volta, a non tenere nel debito conto la volontà del Parlamento, che, in più occasioni, ha espresso il desiderio di essere informato sulle reali intenzioni del Governo.

(3-02453)

« PUMILIA, BIANCO, COMPAGNA, GUNNELLA, VIZZINI, ACCAME, GAMBOLATO ».